PRATICA

DEL

Modo di procedere nelle
cause spettanti al Santo
Officio

PRATICA

DEL

Modo di procedere nelle
caose spettanti al Santo
~ officio ~

Le cause del Sant' Offitio, ò sono d' He:
resia, ò di sospittione di essa, et
li Delinquenti, ò siano Heretici, ò
siano Sospetti si considerano in due
Modi; Il Primo come preuenuti
in Giuditio da Inditij sufficienti,
Il secondo come spontè compa:
renti. ~

~ Degli heretici preuenuti. ~

Alcuni Heretici si chiamano positiui,
et altri Negatiui: Contro gli He:
retici Positiui precedendo legitimi
Inditij, il rigore de quali consiste
non solo nel Numero, mà molto
più nella qualità de denunciati:
ti, e Testimonij che non patis:
cono eccettione, massime di Pri:

micitia capitale nella Verisi=
militudine del fatto, e nella
qualità della persona denun=
tiata, si procede à perquisitio=
ne de libri, e scritture, et à cat=
tura. E se nelli Constituti, che
gli si fanno confessano d'hauer
adherito col Cuore alle heresie,
de quali sono imputati (che
in questo consiste la formalità)
e resipiscano, si fanno abiu=
rare de formali, ò in publico, e
così ricercano la Materia, et
circostanza del caso, e la qua=
lità della persona, ò in priua=
to, e si condannano alla pena
delli heretici che è il Carcere for=
male perpetuo con imporli pe=

nitenze

nitendre salutari ad arbitrio. Mà quando sono impenitenti se gli assegna termine conveniente ad resipiscendum, nel quale per mezzo di persone dotte, pie, e prudenti, si procura di ridurgli alla cognitione della verità Cattolica, et passati li primi per il zelo, che si hà della loro salute, se gli assegnano altri termini, dopò li quali vedendosi disperata la loro salute, et riduttione, si lasciano al braccio secolare, come anco alcune volte si lasciano anco gli heretici penitenti, quando sono relassi nel qual caso non si fanno abiurare.

Gli heretici negatiui sono quelli, che
da sufficiente numero de Testi=
monij, quali non patiscono al=
cuna eccettione, e sono contes=
ti vengono inditiati di hauer
detto di tenere, et credere he=
resie, et nè restano conuin=
ti ancorche neghino. In ques=
te cause, che di rado sogliono
auuenire il Sant'Offitio proce=
de con grandissima Maturità,
e discussione, e uà molto pesa=
tamentè à dichiararlo nega=
tiuo; Mà quando si venisse
à dichiararlo tale si darebbe
al braccio secolare, come he=
retico impenitente. Heretico
perche l'heresia è prouata pienam:te

pienamentè, e legitimamentè
contro di lui, impenitente pòi
perche non vole confessare, et de-
testare gli errori suoi, et se
benè dicesse di tenere la vera
fede, ad ogni modo non sodisfa-
rebbe, perche essendo solo segno
di vera penitenza, la confes-
sione dell'errore pienamentè
provato, fin che non lo confessa
meritamentè si tiene per in-
corretto, et impenitente. Così
diffinisce il Concilio Bitterense
capit. 6. 7. 8. et 9. et Narbonens.
cap. 26. et la Decisione antica
della Rota titulo de Hereticis,
e seguitano tutti li Dottori, et
la prattica, si veda il Pegna

nel Direttorio. 3. par. comm. 48.
pag. 525. che dalla detta decisio=
ne come tutta questa Materia
con cinque requisiti necessarij
per condannare uno per nega=
tiuo.

Il Primo, che sia conuinto di uera,
e formale heresia, e non d'asser=
tione scandalosa, temeraria,
malsonante, ò simili.

Il Secondo che le parole hereticali
siano certe, chiare, non dubbie,
ò ambigue, e che non possino
hauere altro senso, che he=
retico.

Il Terzo che ne sia conuinto per le=
gitimi Testimonij, e maggiori
d'ogni eccettione, e conzesti.

H. 4.°

Il quarto che il detto, ò fatto heretic=
cale, che anco da fatti heretica=
li si può giudicare uno essere
heretico, de quali fatti tratta
il Pegna, nel luogo citato,
ovè cita se stesso anco in al=
tri luoghi sia recente, e fres=
co, e non di tanto tempo, che
verisimilmentè si possa crede=
re, che il Reo se nè sia scor=
dato.

Il quinto che sia convinto d'haver
detto di credere l'heresie che li
sono apposte, e doversi credere da
altri.

Delli spontè comparenti Heretici.

Spontè comparenti sono quelli, che

si presentano da se stessi nel
Sant'Offitio auanti che vi sia:
no alcuni inditij contro di essi
e si accusano d'hauer creduto, e
tenuto heresie, protestando di
volerle detestare, et abiurare
et abbracciare la fede della
Santa Romana Chiesa; et in
effetto si fanno abiurare de
formali secondo la forma pre:
scritta, che se gli dà con la clau:
sula citrà pœnam elapsi, se
sono Minori di vinticinque
anni, mà senza questa clau:
sula se sono maggiori, et im:
postegli penitenze salutà:
ri si lasciano.

Questi tali ò sono Nati di Padre, e

e Madre heretici, et educati
nelle heresie, ò sono nati de
Cattolici, et instrutti anco nella
Religione Cattolica, mà souuer=
titi, e sedotti. Li primi nelle
depositioni che fanno sponta=
neamente contro se stessi, si so=
gliono interrogare se sanno che
in luoghi de Cattolici vi sia al=
cun' heretico, e chi, et oltre il
nome, cognome, Patria, et esser=
citio, se gli fà anco descriuere
la persona. Li Secondi si in=
terrogano diligentemente so=
prà li Souuersori, e Seduttori
loro, et altri complici con far=
gli altri Interrogatorij opportu=
ni secondo la qualità della causa.

Alli primi si soleva dare l'attes=
tatione autentica della loro
abiuratione, e riconciliatione, mà
perche si è trovato che per es=
ser persone per il più vaga=
bonde, e questuanti, se ne ser=
vivano in male prestandosi
trà loro dette attestationi,
ò vendendole con mutarsi i no=
mi uno per l'altro, e tal vol=
ta impegnandole anco all'hos=
teria con altre indignità; Per=
ciò la Santa Chiesa hà ordi=
nato che non si facino più
se non per cause da giudi=
carsi giuste di volta in volta
e si tralasciano, anco in questo
caso quando si può sufficiente=
mente

mente provedere con scriverne
à loro ordinarij.

Delli fautori de gli Heretici

Li fautori delli heretici, sono ipso
Iure scommunicati, et oltre la
sospitione dell'heresia incorro=
no anco in gravi pene. Extrau.
de Heret. L. 5. cap. excommunica=
mus 2. §. Credentes et L. 6. cap. ut
Inquis. §. Prohibemus, et sono
quelli che danno favore à gli
heretici, et in questo nome
generale si comprendano gli
recettatori, auxiliatori, defen=
sori, et Consigliatori loro. Trat=
tano de delitti heretticali tut=
ti gli Auttori che scrivono di

questa materia, mà il più
frequente che si prattichi hog:
gidì è il Pegna nel Direttorio
2. par. comm. 76. sopra la ques:
tione 52. dell' Himerico, et Com.
77. sopra la questione 52. et Com.
78. sopra la questione 53.

In tre Modi può dirsi uno fautore
d' Heretici, ò per omissione, e
negligenza, ò per fatto, e coope:
ratione, ouero per Conseglio.
Nel primo capo ponono incorre:
re li Magistrati, et li Prenci:
pi Christiani istessi, et altri
Signori Minori de luoghi, es:
sendo obligati ad estirpare gli
heretici, cacciarli uia dal suo
stato, et dare ogni aiuto all'
Inqui:

Inquisitori per quest'effetto; Mà
lasciando questo alla considera:
tione che se nè deue fare de
Jure con la Maturità conueni:
entè alla Maturità conueni:
ente alla qualità de casi per
le consequenze de reuolutioni,
e rumori che nè possono segui:
re; Basti ricordare alli Inqui:
sitori inferiori, che occorrendo tal
caso nelli Stati de Prencipi e
feudatarij de luoghi delle loro
giurisditioni non siano facili
à procedere, mà auuisino pri:
ma qui il Supremo Tribunale
e riaspettino l'ordine.
Le persone priuate incorrono in
questo caso d'ommissione quan:

do sapendo che sono heretici no:
torij, e publici, e toccando à loro
massime ex officio come nè cro:
cesegnati che nè fanno il giu:
ramento, denuntiargli e fare
opera che siano presi, non lo
fanno senza haverne legiti:
ma causa, et impedimento, mà
tutti gli altri ancora vi posso:
no incorrere come che tutti sia:
no tenuti à rivelargli e denun:
tiarli; Il Sant' Offitio però ca:
mina in ciò molto circonspetti:
vamente considerando se quello
che commette di denuntiare, ò
di prendere, ò di dare aiuto
acciò siano denuntiati, e presi
ciò faccia per paura, ò per obli:

oblivione, ò per qualsivoglia
altra probabil causa, per la
quale resti esclusa la sospit:
tione di malitiosa, et dolosa
fautoria, come verbigratia
se la Móglie sola sà che il
Marito commetta atti hereti:
cali, e lo cognosca terribile,
in modo che facilmente sia per
uciderla, ò mal trattarla, se sa:
pesse esser da lei denotato, in
questo caso si potrebbe scusare.
In altri casi ancora si deue
fare la medema consideratio:
ne, e ponderare molto bene tut:
te le circostanze, perche secon:
do esse se ne fà giuditio più,
e meno rigoroso, come anco

osseruò, anzi decretò il Conci=
lio Narbon. cap. 14. 15. et 16., il
quale meglio d'ogn'altro Conci=
lio, e di tutti li Dottori che di
ciò trattano dagli inditij, ò vo=
gliamo dire segni per conoscere,
e distinguere li gradi di fau=
tori, e fautorie riferito dal Pe=
gna comm. 78. citato di sopra
cap. 313. et 374. et in somma non
deue il Giudice dall'ommissione
del denuntiare esser facile di
hauere per sospette, e fautri=
ci di heretici le persone.

Li fautori de fatto, e di cooperatio=
ne sono quelli che danno scien=
temente aiuto alli Heretici, ò
perche non siano presi dalla

Giust.^a

Giustitia, ò perche siano dalle
forze di lei violentemente estratti
resistendo ad essa, et assistendo
à gli Heretici accompagnandoli
per loro sicurezza, somministran=
doli vitto § Deue però considera=
re in ciò il prudente Giudice
se chi difende l'heretico, e gli
presta aiuto difenda l'errore,
e l'Heresia, ò pure la perso=
na per qualche rispetto mondano,
questi sì bene per la resistenza, che
fanno alla Giustitia sono scom=
municati ipso iure, non sono pe=
rò heretici, e perciò si rendono
sospetti solo vehementemente, ò
leggermente secondo la qualità
della resistenza fatta alla gius=

ritia, e della difesa fatta à gli he=
retici, che altrimente se difendes=
sero l'errore, et heresia si ter=
rebbero per heretici essi ancora, e
però contro la Regola genera=
le, che secondo il vario modo, e
qualità della difesa fatta per
heretico varia anco la causa,
et il Modo della Spedizione quā=
do più graue, e quando più leg=
giero delinquendo molto più
grauemente chi difende con l'Ar=
mi che chi senz'armi, e chi con
la forza estrahe dalle Mano del=
la Giustitia l'Heretico, che chi
con la voce solo l'auuisa che
fugga, e da questa varietà
de Modi Nasce anco la varie=

tà

tà del grado della sospittione
dell'abiura, e della pena, che se
gli hà da dare. Di questo aiu=
to che si hà da dare à gli here=
tici, e violenza che si fà per
loro difesa alla Giustitia si os=
osserua come ueramente insé=
gna quel Luogo della Bolla d'
Innocentio Quarto, e di Clemente
quarto ad extirpanda §. quicum=
que, riferito dal Pegna nel Com.
77. sopracitato §. quidam alij.
Sotto questo capo di fautoria de
fatto entrano li ricettatori de
gli heretici, ad ogni modo li ri=
cettano, et occultano ò nelle sue
Ville, ò nelle sue Case, ò li danno
hospitio in altri suoi luoghi al=

ciò che fuggano dalle mano del
Giudice, e non siano puniti,
Mà quando non sanno che sia=
no heretici, e si presume in lo=
ro probabile ignoranza, si scu=
sano. È ben vero che quando
l'heretico ricettato, et occultato
fosse publicamentè denuntiato,
e notorio, si presumerebbe scien=
za, e non ignoranza del ricetta=
tore. Però li Barcaroli, Hosti,
Passaporti, Stabularij e simili,
che non sono tenuti, à perscru=
tare, et inquirere le qualità, e
costumi di chi passa, et alloggia
da loro vengono scusati quan=
do però il ricettato da loro non sia
publicamentè dannato, e ricettato

denu=

denuntiato Heretico, in modo che
essi lo possino sapere.
La sospitione d'Heresia che da
questo capo di fautoria può
nascere nella Mente del Giudi=
ce contro il ricettatore, si come
per la qualità del fatto, delle
persone ricettanti, e genere del=
la ricettatione può essere leggie=
ra, e vehemente così ancora
doverà porsi l'abiuratione
ò de levi, ò de vehementi à suo
arbitrio moderato da queste cir=
costanze, se li ricettatori san=
no in spetie l'heresie, et erro=
ri che tiene l'heretico ricetta=
to, et occultato da loro devono
anco abiurarli in spetie, mà

se sanno solamente, che in
genere il ricettato è Heretico, si
possono anco fare abiurare in
genere come nota il Pegna nel
loco citato Comm. 79. §. Sic ta=
les respondendo al dubio, che à
lui medemo propose Pietro Du=
lina Assessore del Sant' Offitio
in Roma, e quanto alle pene
sono quelle, delle quali il medemo
Pegna fà Mentione nel Comm.
76. sopra citato. §. Ac præter.
Se hora con rigore delle pene ordi=
narie si debba procedere contro
li consanguinei, come Moglie,
fratelli, Padri, figlioli, e simi=
li persone, ò ricettanti, et occul=
tanti li Mariti, fratelli, figlioli

et

et altri loro congionti Heretici,
benche frà li Dottori ci sia qual=
che controversia, volendo alcuni
che per l'enormità del delitto
habbi loco anco contro li sudet=
ti il rigore delle leggi, ad ogni
modo la commune e l'istes=
sa prattica è in contrario, cioè
che si habbino à punire mol=
to più mitemente costando pe=
rò che ciò non faccino in contem=
ptum fidei, ò in gratia dello
heresia, mà solo per raggio=
ne di sangue, e naturale af=
fettione, con che sono congion=
ti, dalla quale non si può così
facilmente spogliare l'huomo,
e però molto si hà da tribuire

à questo Jus Naturæ, e pensa=
re che si habbino ricettati, non
come heretici, mà come con=
sanguinei. Concorrono non di=
meno in ciò alcuni requisiti,
de quali fà mentione anche
il Pegna nel Dirett. 2. p. comm.
82. §. Cæterum multa.

Il primo è che chi ricetta consan=
guinei heretici se bene si hà da
punire mitemente, non si scusa
però da tutta la pena, per=
che non sono nè anco totalmente
immuni dal delitto.

Il secondo non è pari raggione
in ciò di tutti li Consangui=
nei, ouero congionti, perciòche
il figlio ricettante il Padre

heret.°

heretico la Moglie il Marito,
il fratello il fratello, si han=
no à punire più leggiermente
che se fossero più lontani in
grado di Consanguinità ò hauesse
sero ricettato, e difeso altri here=
tici non tanto da vicino con=
gionti con essi loro.

Il primo è necessario se la beni=
gnità, e mitezza della puni=
tione hà d'hauer loco, che
quello che ricetta non parte=
cipi del delitto del ricettato,
perche in questo si punirebbe
di pari pena.

Ad alcuni Dottori pare ancora che
in questa Materia d'occultatione
e ricettatione d'Heretici habbi

il discretto Giudice ad hauer ri:
guardo se trà il ricettante, et
ricettato passi strettissima ami:
citia, perche essendo vincolo
molto potente, e quási non
inferiore allá forza del San:
gue, e non essendo il ricettan:
te in niun modo sospetto di par:
ticipatione nelle heresie, et
errori del ricettato, pare che
si possa procedere contro di es:
so non con la seuerità, e rigo:
re ordinario.

Degna de maggior consideratione
(e̅ che in qualche parte potrebbe)
scusare, sarebbe la passione
cieca, et immoderata d'Amore,
la quale da Dottori è anco chia:
mata

mata spetie di furore, come che
se il ricettante Cattolico ricettas=
se, et occultasse Donna heretica
amata da lui, ò per il contra=
rio Donna Cattolica ricettasse
Amante heretico, perche si co=
me questa circostanza suole
diminuire anco in altri casi
del Sant^o Offitio la pena, così
anco l'allegerirebbe in questo.

I fautori di Conseglio sono quelli
che danno Conseglio, e studia=
no mezzi da esseguirsi pòi da
altri à fine che l'heretico da
loro ben conosciuto, ò non sia
denuntiato, ò preso, ò sia vio=
lentemente estratto dalle forze
della Giustitia, ò sia in qualsi=

uoglia altro modo impedito il
Giudice ad essaminare, formare
processi, pronunciare sentenze
e simili ò direttamente, ò indi=
rettamente, e circà questi tali
si hanno da osseruare respetti=
uamente però le medeme consi=
derationi fatte di sopra, come an=
co di quelli che si chiamano im=
peditori del Sant'Offitio de qua=
li trattano li Dottori è partico=
larmente il Pegna nel comm. 79.
sopracitato, oue dichiara assai
bene la distintione dell'impe=
dimento diretto, ò indiretto che si
dà al Sant'Offitio, e della so=
spitione d'heresia, che può risul=
tare da questo. Nel che si come

anco

anco nelli casi sù loro detti
douendo il Giudice venire alla
speditione pratica hà d'hauer
riguardo non solo alla sostan=
za del delitto in se stesso, mà
alla qualità delle persone,
e massime se hanno, ò non
hanno hauuto dolo, ò malitia
nel fatto, et ad altre circostan=
ze dalle quali pende la seue=
rità, ò mitiorità della pena.
Si potrebbe anco in questo luogo
dire qualche cosa di quelli,
che si chiamano credenti de
gli heretici, mà perche questi
tali se credono gli errori degli
heretici, sono heretici, ò se dicono
parole, ò fanno fatti hereticali

da quali nasca sospittione che credino detti errori sono sospetti di heresia, però si tralasciano, come compresi nelli primi capi di questa prattica.

Si desidera nondimeno sapere più distintamente questo particolare può leggere il Pegna nel Dirett. 2. p. comm. 75. sopra la questione 50. dell'Eymerico, e l'istessa questione, nella quale si portano di ciò molti essempij.

Delli sponte comparenti sospetti di heresia

Sponte comparenti sospetti di heresia sono quelli, che compariscono da se nel Sant'Offitio, et auanti che

ui

vi sia alcun inditio contro di essi,
si accusano di hauer detto, ò scrit=
to qualche heresia, ò fatto qual=
che atto Apostatico contro la fede,
come hauer militato al seruitio
delli heretici, andato in corso con
Turchi, alzato il dito, e detto quelle
parole Alala, Alalas protes=
testatrici del Maumetismo, entra=
to nelle Moschee à far oratione
riceuto secondo li loro Riti, esser
stato alle prediche delli heretici
pigliata la loro Sacrilega Cena,
mangiato Carne in giorni prohi=
biti per conformarsi con loro, pro=
testato di voler tenere, e credere
la loro Religione per vera, abiu=
rato, et detestato la Cattolica,

pigliato Moglie essendo in Sa:
cris, ouero ordinatosi in Sacris
hauendo Moglie, ò pigliato la
seconda viuendo la prima, ò ce:
lebrato Messa, ò amministrato il
sacramento della penitenza nõ
essendo Sacerdote, ò commesso al:
tri delitti sospetti in fede, delli
quali si farà mentione nelli
infrascritti capitoli mà negano
l'intentione cioè di hauer adhe:
rito col Cuore à sudetti errori.
Questi doppò esser stati diligen:
temente interrogati soprà la
loro intentione, e complici si fan:
no abiurare secondo la qualità
dell'atto Apostatico, et heretica,
ò de uehementi, come per lo più

negli

nè gli atti hor hora enumerati qua:
li per sua Natura portano seco
vehemente sospitione, ò de levi
havendo anco riguardo alla qua:
lità, et età del Sponte compa:
rente quando gli hà commessi.
Intorno poi à quelli tali si stà à
quello che essi depongono così
sopra i fatti come sopra la lo:
ro intentione, e credulità, e per
ò il Sant'Offitio restando sodis:
fatto delli amplici interrogato:
rij sopra l'intentione, e compli:
ci tralascia la tortura, mà non
già mài l'abiura, la quale
non essendo atto penale, mà
protestativo di non haver havu:
to mài intentione meno che cat:

tolica, e di voler vivere, e mo:
rire Cattolico hà luogo anco con
essi.

Nel ricevere la loro depositione si
ammoniscono à dire interamen:
te la verità, e se li dice espres:
samente che avvertino bene, perche
che se saranno poi trovati di:
minuti, si procederà contro di
loro come prevenuti, nè gli
giovera questa spontanea com:
paritione, et in effetto si proce:
de, quando le cose però in che
si trovano diminuti sono sos:
tantiali, che se la diminutio:
ne fosse in cosa leggiera, ò nel
fatto, ò nelle circostanze, e vi
si potrebbe presumere verissimi:

le

se obliuione, ò non maliziosa non
se nè farebbe caso.

A questi sponte comparenti che ven:
gono da Provincie, e Città, ove
è l'Offizio della Santa Inquisi:
zione se li domanda se sanno di
esser preuenuti in alcun Sant'
Offizio, e se bene dicono di non
esser preuenuti, e di non saperlo
ad ogni Modo nell'attestazione
caso che se gli dia si mette sem:
pre la clausula, dummodo non
sit preuentus indicijs e questa
domanda, e clausula entra mas:
sime nè sponte comparenti Spa:
gnuoli, che per timore del Sant'
Offizio di quelle parti vengono
quà in questo Sacro Tribunale di
Roma.

Delli Sospetti di heresia prevenuti.

Li Sospetti di heresia sono quelli, che dicono, ò scrivono propositioni heretiche, erronee, ò sospette in qualsivoglia Modo in fede, ò che commettono fatti, et atti hereticali, et Apostatici, come nell'antecedente capitolo.

Li primi quando sono prevenuti e sono persone di qualche intelligenza, e gli altri inditij sono sufficienti fattagli la perquisitione si carcerano, Poi da Theologi si fanno qualificare, et censurare le propositioni per sapere il grado della Malitia loro se siano heretiche erronee in fede, ò prossime ad errore, e

e facendogli riconoscere giudi=
tialmente le scritture, se per nel=
la perquisitione ve ne saranno
state ritrouate, si constituischi=
no con fargli oppositioni, inter=
rogatorij et obiettioni per hauer
la verità. E negando nelli lo=
ro costituti ò tutto, ò parte di
quello che gli viene apposto osser=
vali prima la repetitione de
Testimonij, et assignatoli com=
petente termine per le difese,
se gli da la Tortura più, ò me=
no acree secondo la qualità
delli inditij pro habenda veri=
tate, quando negano il tutto
mà quando negano parte pro
ulteriori veritate, complicibus,

et arco super intentione rispet=
to alle cose confessate, doppò la
qual tortura non risultando al=
tro se le propositioni sono graui,
e della spetie delli sudette, e
la persona aggrauato non si è
espurgata bene nelle difese
si fà abiurare de vehementi,
si condannano ò à carceri, ò ad
esilio del Luogo, oue le hà dette
massimè se ci è scandalo con
altre pene, secondo la qualità
del Reo, e della causa verbi
gratia se sono religiosi, come
per il più sono si priuano di
voce attiua, e passiua si sos=
pendono à diuinis, si inhabi=
litano à poter pratticare, leg=
gere

gere, et insegnare;

Mà quando la persona, benche in=
telligente non sia per altro sos=
petta, e sia conosciuta di buo=
na mente, et habbia scritto, ò
detto propositioni sospette, ò in=
auertentemente, ò pensando che
non fossero così perniciose il
Sant'Offitio suol condescendere
contentandosi che le riuochi giu=
ditialmente quando però le
propositioni non siano here=
tiche, perche essendo heretiche
si fanno sempre abiurare, e
se sono state dette in publico,
come in pulpito con qualche
scandalo del Popolo, suole
imporsi che le riuochi anche

nel medemo luogo, e quando si
hà dubbio che ò non sia per far:
lo intieramente, ò non lo sappia
fare da se nel modo che è nec:
cessario se gli dà la forma pres:
critta della riuocatione, se le pro:
positioni pòi non sono della spe:
tie detta di sopra, mà ò false,
ò temerarie, scandalose offen:
siue delle pie orecchie si fan:
no solo riuocare, massimè quan:
do vi è congiunto lo scandalo,
ò sono dichiarate tali da qual:
che decreto Pontifitio, come quel:
la che si possa fare la confessio:
ne per litteras al confessore ab:
sente, et dal medemo ancò ab:
sente riceuerne l'assolutione

dichiarata

dichiarata dalla Santa Mem:
di Clemente Ottauo dell'anno
1602. ad minus falsa, scanda=
losa, e temeraria, mà non si fà
già abiurare, non essendo ma=
teria abiurabile se non quel=
la che genera sospittione di fe=
de in qualche detto delli sudet=
ti gradi, e se gli impongono all'
asserenti quelle pene, che secon=
do la qualità delle persone
e circostanze, e spetialmentè
dello scandalo sono dal discretto
giudice giudicate essere più
al proposito.

Li sospetti per fatti, et atti here=
ticali sogliono esser più frequen=
ti nel Sant'Offitio Liinfrascritti
cioè Poligami, sollicitanti in co=

fessione sacramentale ad Turpia sortileghi, Bestemiatori, Ritentori de libri prohibiti da Santa Chiesa senza necessità, massimè con scandalo Quelli che sparlano delle scommuniche, quelli che persistono in esse, li celebranti Messa, et administranti il sacramento della penitenza nō essendo ordinati Sacerdoti.

Delli poligami.

Li poligami sono quelli, che pigliano la seconda Moglie uiuendo la prima. questi ò hanno consumato il delitto, ò l'hanno solo tentato; Con quelli che per legitimi inditij si presume che l'habbino consumato si procede à cat=

tura

tura, e ridotta la fede dell'uno
e l'altro Matrimonio in processo,
e prouata la soprauiuenza del-
la prima Moglie si hanno da
essaminare preuia Tortura su-
per intentione, cioè se hanno
creduto esser lecito all'huomo
Christiano e Cattolico hauere
più Mogli nell'istesso tempo,
si fanno abiurare ò in publico,
ò in congregatione de Consulto-
ri, ò in secreto secondo la quali-
tà delle persone de uehementi
e si condannano alla Galera
almeno per cinque anni, qua-
li finiti deuono tornare con la
prima Moglie, e si fà legge-
re la Sentenza nel luogo

del delitto per essempio degli
altri; Mà quando hanno indot=
to Testimonij falsi per poter
contrahere il secondo Matri=
monio si condannano per sette
anni, et anco per più secon=
do le circostanze, e qualità
dolose del delitto, e si proce=
de contro li Testimonij, quali
confessando la falsità si con=
dannano parimente alla pe=
na della Galera.

In alcuni luoghi come in Spa=
gna si fanno abiurare sola=
mente de levi, havendo for=
si riguardo al principio im=
pulsivo del delitto che ordi=
nariamente è la sciocca Car=
nalità

nalità, e passioni d'Amore, mà
in queste parti si considera
l'abbuso del Sacramento, che
è grande, et anco l'essenni here=
sia particolare, che tiene esser
lecito hauer più Mogli viue
e però con raggione il delin=
quente Cattolico resta aggra=
uato di vehemente sospitione.
Alcuna volta auuiene che per
smarimento de libri, li quali
li Parochi sogliono scriuere
li Matrimonij non si può hauer
fede auttentica del Matrimonio
primo del Reo, nel qual caso
si fanno diligenze con essa=
minare persone che vi siano sta=
ti presenti, li Parochi istessi, le

persone che hanno visto lun=
gamente cohabitare il Reo con
la prima Moglie, come marito,
e Moglie, si riduce nelli atti
l'Istromento della dote, e si fan=
no tutte le diligenze possibili
per provar bene il primo ma=
trimonio per mezzo de quali
venga à risultare tanto che
equivaglia alla fede, che sa=
rebbe necessaria.

Avviene anco tal volta che il
Reo nega pertinacemente di
haver altra Moglie, et esser
quello, del quale si tratta,
nel qual caso è omninamente
necessario il fare riconoscere
la persona dall'istessa prima

Moglie

moglie, ò non potendosi da ques:
ta, da' altre persone che possino
molto ben giustificare l'identità
del Reo.

Suole anco alle volte auuenire che
il Poligamo dolosamente senza
fare alcuna diligenza per saper
se la prima Moglie è Morta, ò
viua induce falsamente Testi:
monij, ò piglia la seconda Mo:
glie à rischio suo, mettendosi
frà la speranza, che sia morta,
et il timore che sia viua, et con:
sequentemente nel pericolo della
pena procurando di estenua:
re la grauità del delitto con
addurre la lunghezza del tempo
che è absente dalla prima, e che

non hà inteso mài noua alcu=
na di lei. In questo et in altri
casi simili si fà dál Sant'Offitio
ogni possibile diligenza per pro=
uare la sopravivenza, e non
potendosi si spedisce il Reo con=
dannandolo alla pena ordinaria
della Galera, e facendolo abiura=
re de vehementi doppò la Tortu=
ra super intentione, perche se
benè non è prouata la sopra=
uiuenza della prima, ad ogni
modo la dispositione dell'ani=
mo di lui di prendere la secon=
da ò uiua ò morta che sia la
prima lo rende sospetto di sentir
male del Sacramento del Matri=
monio, il quale per quantum in

se

le quid viene da lui con effetto ab=
busato.

In questo caso si avvisa la Secon=
da Moglie dello stato suo che
non può prendere altro mari=
to sino che non si hà avviso cer=
to che la prima sia viva, per=
che se si trovasse che fosse mor=
ta avanti che il Reo contrahes=
se con questa seconda questa sa=
rebbe sua vera Moglie.

Contro quelli pòi che hanno atten=
tato il Secondo Matrimonio es=
sendo ancor viva la prima Mo=
glie, e sono venuti all'atto
prossimo, cioè fatto Instromen=
to di dote, fatti essaminare Tes=
timonij, cominciato à fare le

publicationi in Chiesa, e simili
si procede à cattura, e ridotta=
si in processo la fede del primo
matrimonio con quella delle
publicationi del secondo si fan=
no previa tortura super inten=
tione abiurare de levi, e si con=
dannano ò à carcere à tempo,
ò ad essilio, e rilegatione nel
luogo, ove è la prima Moglie, ò
à qualche pena publica se pe=
rò sono persone di bassa condi=
tione, come à stare præ foribus
Ecclesiæ ò ad Altare arbitrio ß
secondo le qualità delle perso=
ne, e cause, e ricadendo di nouo
in altro attentato mentre può
uiue la prima Moglie si ripe=
te

te l'abiura de levi, e si condannano pòi alla Galera.

Delli sollecitanti in confessione sacramentale.

Li sollecitanti sono quelli confessori che sollecitano donne penitenti nella confessione sacramentale à carnalità ò per se, ò per altri, ouero anco Maschi. Questa sollecitatione si intende farsi non solo con parole, mà anco con gesti, atti, e tatti immodi, e non solo si intende quando si sollecita cominciata la Confessione, mà anco inanzi, e doppò ella confessione, mentre la penitente stà tuttauia al Confessionale.

Intorno à questo delitto riceuuta
che si hà la denuntia nel Sant.
Offitio si hà sopra ogni altra co=
sa dà riguardare alla qualità
delle persone sollecitate denu=
tianti, se sono persone che pa=
tischino euettione nell'honestà,
et insieme si fà estragiuditial=
mente qualche diligenza cir=
cà li costumi, e la uita del
Confessore sollecitante, perche
trouandoli non essere di intie=
ra fama si procede più facil=
mente contro di esso, e se essa=
minato confessa il delitto, se gli
dà la Tortura super intentione,
cioè se hà creduto esser lecito ab=
busare il Sacramento della pe=
nitenza à fine carnale, e per=

sistendo

sistendo di nò, si fà abiurare de
Vehementi alla presenza delli altri
Confessori, e Curati per essempio, e se è
Regolare alla presenza delli altri Con:
fessori, e Padri del suo ordine, et si
condanna alla Galera per cinque
ò sette anni secondo la qualità
della causa, e persone; si sospen:
de in perpetuo dall' Audienza del:
le confessioni, si priua di Voce atti:
ua, e passiua, se gli commanda che
tenga l'ultimo luogo trà Sacer:
doti, et alcuna uolta si fà legge:
re la sentenza nel prossimo Ca:
pitolo della sua Religione per
essempio, e freno degli altri, e quan:
do è inhabile alla Galera per in:
fermità in ogni modo si condan:

na all'istessa pena mà pòi le
gli commutata in carcere formale
per il medemo tempo.

Quando il Sollecitante nega il delit:
to, se gli dà la Tortura, però ha:
benda veritate, e sostenendola,
e non parendo ancora gli Inditij
estenuati per la qualità de Tes:
timonij, e verisimilitudine del
fatto, si suole sospendere ad
tempus dalle confessioni, e pos:
sono essere anco tali inditij che
si sospenda in perpetuo dall'au:
dienza delle Confessioni almeno
delle Donne, e se vi è scandalo
vi si dà anco il Bando da quel
luogo.

Mà se veramente le Donne sol:
lecitate

lecitate, e Denuntianti patis:
cono eccettioni d'honestà, ò d'ini:
micitia per rispetto loro, ò de
suoi Parenti, ò il Confessore de:
nuntiato non sia di mala fa:
ma in genere di Carne non suo:
le il Sant'Offitio procedere, mà
tiene così le denuntie, perche
sopravenendo pòi col tempo
altri inditij se nè possa havere
quella consideratione che si deve.
B perche Molti Confessori volendo
commettere il delitto, e pensando
di declinare la pena fanno ve:
nire le Donne al Confessionale
non per confessarsi, mà per trat:
tare in detto luogo lascivamen:
te, si fece decreto al Sant'Offitio

che si procedesse anco contro quei
tali che abbusano il Confessiona=
le, e si puniscono con pene
ad arbitrio, tralasciando però
l'abiura, la quale fondando=
si solo sopra l'abbuso del Sa=
cramento, non hà luogo nell'ab=
buso del Confessionale.

Alla scelleragine della sollecita=
tione aggiungono tal volta li
sollecitanti la pernicie della
dottrina con dire che non è pec=
cato, sopra di che s'interroga=
no in specie, e se confessano
haverlo detto, et anco creduto
li fanno abbiurare de forma=
li, mà negando in Tortura la
mala credulità de Vehementi.

Delli

Delli Sortileghi.

Li Sortileghi, per il cui nome ven=
gono intesi ancor quelli, che
danno opera à cose Magiche,
ò à fattucchierie, ò malefitij, so=
no quelli, che per mezzo de Car=
atteri, parole incognite di
niuna significatione in qual=
sivoglia linguaggio, abbuso de
Sacramenti, di cose Sacra=
mentali, e benedittione di pa=
role di Sacra Scrittura, Suf=
fumigatione, oblatione del pro=
prio Sangue, ò di quello d'Ani=
mali et atti di Religione ver=
so il Demonio, e d'invocatio=
ne del medemo procurano l'
opera di esso, ò per Amore,

ò per morte delle persone, ò per
trouar Thesori, ò per conseruar
Monete acciò spese tornino in
borsa, ò per dignità, ò per
scienza, ò per altre cose -
Questi si rendono sospetti di
heresia non solo per l'abbu:
so in cattello de Sacramenti, ò
cose sacre, ò per gli atti di sua
natura apostatici, ò sospetti
d'Apostasia mà anco per il
patto che dal detto abbuso, et
atti si inferisce che il Sortilego
habbia col Demonio esplicita:
mente ò implicitamente.
Quelli si dicono hauer patto espli:
cito col Demonio che con
lui vengono à patteggiare es:
plicitamente anco tal volta
con

con polize scritte del loro pro=
prio Sangue di servirlo, far=
gli ossequio, adorarlo, promet=
tergli la propria Anima,
renunziando à Christo, alla
Vergine, et alla fede, concul=
cando la Croce, e simili; et all'
incontro il Diavolo promette
al Sortilego di servirlo, e so=
disfarlo nei suoi desiderij
ò di Amore, ò di vendetta, ò
di altro, et li segni sensibi=
li di questi patti sono, li det=
ti carratteri, parole incognite,
abbusi &c. non perche in se stessi
habbino alcuna forza di obli=
gare il Demonio, mà perche
egli finge di obligarsi ogni

volta che il Sortilego fà quelli
segni, à quali tanto più volen=
tieri egli è pronto à compa=
rire, quando che vengono acco=
pagnati dall'abbuso de Sacramen=
ti, ò cose Sacre per contento,
e derisione, che in quella occa=
sione si fà, e fà fare di esse.
Quelli poi si dicono haver patto im=
plicito col Demonio, li quali
se bene non patteggiano imme=
diatamente con esso, ad ogni mo=
do usando li medemi Caratteri,
parole incognite, e abbusan=
do li Sacramenti stessi, e cose
Sacre, e facendo altro come
sopra vengono à farsi so=
spetti di consentire all'inten=
tione

zione del primo Institutente di
detti Carratteri, e Segni, et impli:
citamente ad approuare quel pat:
to che mediante li detti Segni
egli fece col Demonio: E però
uero che quando quelli tali
nelli loro Sortilegij inuocano
espressamente il demonio e
fanno atto di Culto, et Adora:
zione, si rendono sospetti per
se stessi, e non per rispetto
del primo Institutente.

Qui si suole disputare diffusam.te
da Theologi, et anco da Cano:
nisti, se sicome sono uarij
li Modi di inuocare, et adiu:
rare il demonio, così anco chi
lo chiama si renda sospetto

in tutti quelli Modi.

Alcuni dicono, che chi lo chiama, et adiura per modo di Imperio e per conseguire da lui cose, che per sua Naturale potenza, e potestà può dare, et fare non è sospetto d'heresia, mà solo chi lo chiama per modo deprecatorio, et à cose, che eccedono la sua potestà naturale.

Altri, et è la più sicura, e commune opinione et anco pratticata nel Sant.° Offitio, dicono che chi chiama, et adiura il Demonio, anco con modo Imperativo, e vuole da lui cose, che non eccedino il suo potere, sia

sia sospetto, essendo cosa re=
pugnante al Christiano in quan=
to Christiano, il domandare fa=
vori, ò aiuto al Demonio in qual=
siuoglia modo lo domandi; per
che egli in questo si domanda
bisognoso dell'aiuto, et opera
sua, alla quale nel Battesimo
rinuntiò volendo solo Iddio
per suo Signore, à cui solo sì
da ricorrere nelle sue necessi=
tà; Anzi l'adiuratione Impe=
ratiua, ò coattiua de Demo=
nij, è lecita solo per cacciar=
li come nemici; e Christo non
lasciò questa potestà nella
Chiesa per altro, che per espul=

sare loro in quanto nemici,
acciò non ci nuocano, onde l'
adiurarli etiamdio per modo
d'Impero per voler qualche
cosa da loro non è trattarli
da nemici anzi contiene un
non sò ché di patto, e di socie=
tà con loro.

A questi sortilegi quando sono de=
nuntiati, e precedono legitimi
inditij si suole fare la per=
quisitione, perche ordinaria=
mente hanno scritture de car=
ratteri, esperimenti Magici,
Carte Vergini, Clavicoli, Alma=
del, Centum Regum, Ars noto=
ria, Paolina, Cornelio Agrippa,

Pietro

Pietro d'Albano, l'Opus Mathe=
maticum, istromenti Magici,
come spade Carratherillate, spec=
chi, Anelli, Bontaroli, Verghe,
Calamità ~~&c.~~ che sogliono battez=
zare, et altre cose, che il tutto
si porta al Sant' Offitio, come
corpo di delitto, e se li fà ricono=
scere giuditialmente, poi s'in=
terrogano sopra li delitti pre=
sunti, ritentione diuturna di
dette scritture, e cose Magi=
che, uso, e complici. Confessan=
dole gli suole dare anco un po=
co di Corda per ulteriori ricer=
cate, et super complicibus per
esser materia contagiosa, et

che può verisimilmente haver=
la usata altre volte, e commu=
nicata con altri, oltre li nomi=
nati da lui, et anco sopra l'
intentione, cioè se hà creduto
esser lecito dare opera in
cose Magiche, valersi dell'
opera del Demonio, haver
patto seco, darli honore, Apos=
tatare dal vero Dio.

E quando li Sortilegli sono per
acquistare amore di persone
s'interrogano in spetie, se
credono, ò habbino creduto che
il demonio possa sforzare
la volontà che è libera; e se
bene alcuni di essi ò per igno=

ranza

rantia, e massime di Donne,
ò per gagliarda passione d'Amore,
che l'accieca, et intorbida l'in:
telletto confessino di crederlo, il
che è heresia non potendo il
Demonio sforzarla, ad ogni mo:
do il Sant'Offitio non li fà
abiurare de formali, mà de
vehementi, ò de levi secondo
la qualità della persona, et
de gli affetti impulsivi, per:
che essi credono solo l'effetto
materiale che desiderano che
segua, nè penetrano più oltre.
Intorno à questo particolare è
di fede che il Diavolo non pos:
sa sforzare l'humana vo:

contà, può bene perturbare la
fantasia, ò per via di sangue,
ò commouendo il sangue, e gli
humori, dando incentivi, et ec=
citando li Spiriti massimè in
quel punto che la persona, che
desidera l'Amore della Donna
si fà presente à lei, mà perche
li semplici, et ignoranti, ò gli
acciecati da passione non san=
no distinguere frà la portione
superiore della Raggione, et
l'inferiore del senso commos=
so, et acceso, però alcuni di es=
si dicono che sono stati sfor=
zati, e che non hanno potu=
to di meno, e quelli che otten=
gono

gono il loro Amore pensano
hauer sforzato la volontà, il
che non è, e se il sortilego fosse
persona intelligente, e dotta,
e dicesse di hauer creduto che la
volontà humana si possa sfor=
zare senza dubbio entrarebbe
la formalità, cioè si farebbe
abiurare de formali.

Alcuni di quelli se bene nella per=
quisitione si saranno trouati
sortilegij scritti, ò di propria,
ò d'altrui Mano, ad ogni modo
negano l'uso, anco in tortura,
nel qual caso si fanno ordina=
riamente abiurare de leui,
falisce però questa regola
ordinaria, in caso che la per=

sona non sia semplice, la riten=
tione delle scritture prohibite
sia stata lunga, la qualità
di esse sia perniciosa esso hab=
bia studiosamente atteso ad
hauerne, rauoglierne, e scriuer=
ne perche in questo caso si
farebbe abiurare de uehemē=
ti, come anco se da gagliardi
inditij fosse aggrauato dell'uso
perche la Tortura non l'es=
tenua totalmente.

Quando uengono ò inditij, ò scrittu=
re superstitiose nel Sant'Offitio
si sogliono considerare, e uede=
re se sono qualificate, ò nò,
le qualificate sono quando in
esse ui sono inuocationi de de=
monij

monij, caratteri, ò parole inco:
gnite, abbuso de Sacramenti,
ò coze Sacramentali, ò in esse
si fà mentione di scriuere in
Carta uergine, massimè con
sangue, con cauar detto San=
gue ad Vcelli, et altri Anima:
li con osseruatione di Luna cre:
scente, ò decrescente, ò quando
si chiama Dio, ò li Santi che
aiutino à conseguire un fine,
che è peccato mortale, ò cele:
brare le Messe sopra le coze
innanimate, seruirsi delle
parole della consegratione à
fine di peccato mortale, le
non qualificate sono quelle,
certe orationi incompatte

con nomi anco di Dio, e Croci
intermiste per liberare da pe=
ricoli, et anco parole di Scrit=
tura Sacra, le prime si cono=
scono nel Sant'Offitio, e si cas=
tigano; le seconde si lasciano
no à gli Ordinarij, e se purè
il Sant'Offitio per qualche
causa le conosce le suole spe=
dire con Monitorij, e penitenze
salutari.

Sotto l'istesso nome di sortileghi si
comprendono anco le streghe, e
stregoni che maleficiano le per=
sone in varij modi, ò ad Amo=
re, ò à Morte, e singolar=
mente li fanciulli picciolini
ni da latte.

Malefi=

Maleficiano ad Amore taluolta
conli Medemi Mezzi che ado=
prano li Sortileghi, cioè con cir=
coli, Caratteri, e gettare il sa=
le nel fuoco, e fare benedet=
te abbusando le parole del=
la Consecratione, scriuendole
sopra bollettini, facendo pol=
uere di certe herbe, e benedette
che siano toccando con esse la
persona amata, seruendosi
di calamita battezzata, e d'
Ostia, inuocando con questi
mezzi il Demonio ò espressa=
mente, ò tacitamente, mà
per lo più maleficiano in
cose commestibili, scriuendo

parole incognite, e carratteri
sopra frutti, mischiando pol=
ueri trà cibbi, formando Statue
di cera, traffigendole con acchi
e facendole dileguare à poco
à poco al foco dicendoui so=
prà alcune parole tendenti
ad accendere Amore in quella
persona, formando certi inuo=
gli di herbe, di capelli, ò di al=
tra cosa tolta alla persona
maleficianda, tagliature di
Vgne, et altre cose, sopra le
quali ui sussurrano parole
incognite con inuocationi
de demonij e le seppelliscono poi
in qualche luogo di habitatio=
ne

ne di detta persona e singolar=
mente sotto il limitare dell'uscio
per dove hà da passare. Di
qui nasce che non havendo
le dette cose per se stesse di
fare tal'effetto virtù veru=
na; Il Demonio vi concorre
per il patto esplicito, ò im=
plicito, con l'opera sua ac=
cendendo detta persona nel
modo che si è detto di sopra
e facendola languire, et
consumare à poco à poco, toc=
candola invisibilmente, ò per
se stesso, ò per mezzo delle Ma=
lefiche con sughi di herbe ve=
lenose, untioni, ò polveri co=

poste di semplici pestiferi in
modo che le persone molte vol:
te si consumano senza alcun
rimedio, non arriuando il Medi:
co à ritrouare la caggione, e
nell'istesso modo malefficia:
no à Morte per odio.

In questi casi, come che siano
per se stessi molto difficili à
penetrarne giuridicamente il
netto per esser la radice occul:
ta, e la Materia incerta, il S.
Offitio procede con grandissi:
ma circonspettione, e lentez:
za, cosi in credere, come in
processare, e pochi, ò niun
processo si trouano ben for:

mati

mati in questa Materia, sì per-
che sono per lo più fondati
sopra gl'inditij remoti, come
di qualche Minaccia, Ti farò
pentire, me la pagherai, ò
sopra inditij indifferenti, cioè
cose mangiatiue, doppò le
quali la persona si infer-
ma; sì anco perche non si pos-
sono per ordinario prouare
li corpi de delitti, e quelle in-
firmità possono uenire da
caggioni naturali, e per
ciò si ricerca in giuditio la
fede del Medico, che quella
infirmità non sia Naturale,
ò almeno nè dubiti, et anco

la fede di un prudente, et esper=
to Essorcista, perche molti ve
ne sono che ogni infirmità giu=
dicano Maleficij ò per poca
prattica, ò per farui sopra
mercantia che perciò dico es=
perto Essorcista che dica che
venga veramente da Malle=
fitio, e taluolta se le per=
sone non sanno maleficiare
essi con nutrirgli quell'humor
malinconico, e con loro arti
illecite le malefitiano, e cau=
sano pessimi effetti, inconue=
nienti, e scandali.

Da questi Malefitij poco si può
cauare non potendosi ordina= ge=
riam=

riamentè premer molto per la
debolezza delli inditij, mà purè
quando siano urgenti si proce:
de contro di loro à tortura,
e sopra il fatto, e sopra l'in:
tentione respettiuamentè, et
per rispetto del patto, et opera
del Demonio si fanno abiura:
re in quel grado che conuiene
alla qualità del delitto, e del:
la persona, si condannano à
carceri, et altre pene Minori,
ò Maggiori, e più, ò meno igno:
miniose respettiuamentè alla
qualità delle persone, e de:
litti.
Mà perche ben spesso auuiene
che trattandosi queste Materie

giuditialmente nel Sant'Offi:
tio li Rei, massime le Donne
ò sopra inditij precedenti in:
terrogate, ò da se stesse confes:
sano il Commercio, che hanno
col Diavolo, che se gli diedero
in anima e corpo, che condot:
te da lui al gioco l'hanno ado:
rato, rinuntiato al Battesimo,
conculcato il Crocefisso, rine:
gato Dio e la Beatissima Ver:
gine, e fatto altri atti Aposta:
tici, che hanno commesso molti
infanticidij, e che nel medemo
luogo, e Tripudio Diabolico
hanno visto, e conosciuto al:
tre persone, quali molte vol:
te nominano; Però doppò ha:
uerle

nerle diligentemente interroga=
te del tempo, e dell'occasione,
che comincionno hauer pratti=
ca col Demonio, e fattoli narra=
re il corso della loro uita, et
interrogate sopra complici
delli delitti, il corpo de quali,
e massime de gli infanticidij,
è necessario che si uerifichino;
si fanno abiurare de formali,
se hanno apostatato col cuore,
mà se negano l'intentione
de uehementi, si condannano à
Carceri formali, quando però
sono preuenuti da inditij à
differenza della confessione, che
senza inditij precedenti fanno

da le; perche in questo caso si hanno per sponte comparen=
ti, si procede contro li compli=
ci eccetto contro quelli, che es=
si dicono hauer ueduto nel gio=
co, e tripudio, sopra di che vi
è decreto speciale di questo su=
premo Tribunale, che non si
proceda contro essi potendo li
pleponenti ingannarsi circa le
persone nominate per illusio=
ne del Demonio mà per quello,
che tocca alle loro persone si
stà alla sua confessione.

Frà le sudette Donne le Meretrici
per il più incorrono in simili
errori, perche per far ue=

nire

nire L'huomini alle Case loro ab:
bendono assai à Sortilegij, scuo:
prono il camino gettano sale
nel fuoco, e benedicono faue
con innocatione del Demonio
ingroppano fettuccie mentrè
stanno alla Messa in certo
numero de nodi, e nell'ingrop:
pare dicono parole incogni:
te, ò cognite, mà lasciue, et inde:
centissime à quel santo sa:
crificio, le quali molte uolte
proferiscono nell'atto stesso del:
la consecratione, ò eleuatione
dell'Hostia, ò mentrè il Sa:
cerdote si uolta à dire Do:
minus uobiscum abbusano
acque, et Candele benedette

recitando orationi di San Da=
nielle, di Sant' Elena, ò altre
simili, che così chiamano, nel=
le quali inuocano li Santi ad
aiutare à conseguire il loro
intento, che di sua Natura
è peccato Mortale, fanno il
Sortilegio della Caraffa per
mezzo de putti, ò Zitella
Vergine, ò di una donna gra=
uida facendo dire: Angelo
Santo, Angelo bianco, per
la tua Santità, e mia pu=
rità &c. et alla grauida per la
Virginità che hò nel Ventre al=
ludendo alla creatura, e mol=
te volte quelle Zitelle, et
grauide dicono veder compa=
rire

rire nella Caraffa una figura,
ò un' ombra in varij aspetti,
quali pòi interrogano, ò per tro=
var cose rubbate, ò Tesori nas=
costi, ò sapere le cose future
sogliono anco ungere con una
certa mistura di oglio e di Calli=
gine la palma delle Mano al=
le dette Zitelle, ò Donne gravide,
nell'orecchie delle quali sussur=
rano parole incognite, e pòi
le fanno mirare nella Mano
unta, e dire che venga il Rè,
e molte volte dicono veder=
lo uscire, e con cenni rispon=
dere à quello, che da essi li vie=
ne domandato. Questi senza

dubbio sono sortilegij hereti=
cali, e se gli hanno usati, et in=
segnati li fanno abiurare se=
condo la qualità delle persone
e del fatto, e circostanze aggra=
uanti ordinariamente de uehe=
menti, ò almeno de leui, quando
dalla qualità della persona,
ò di altre circostanze si fà
congiettura della simplicità:
si fanno stare sù la Porta del=
la Chiesa in giorno di festa con
la Candela accesa in mano, si
esiliano, si tengono in Carcere
formale ad tempus, ò in Casa
secondo la qualità del delitto, e
quando si lasciano fuora si fan=
no

no osseruare, e se li impone che si presentino al Sant' Offitio de luoghi, ò à gli Ordinarij una uolta il Mese, il che anco si suol fare con li delinquenti in altro genere per tenerli in freno; Taluolta anco si frusta=no, mà è però uero che quan=do hanno Marito, ò figlie nu=bili il Sant' Offitio per benigni=tà si astiene da questa con=danna, perche ridonda in ignominia delle figliole, che per questo rispetto non tro=uano Mariti, et li Mariti per=dono l' Amore alle proprie Mogli frustate.

Delli Bestemiatori.

Li Bestemiatori che proferiscono bes=
temie hereticali si processano,
e puniscono nel Sant'Offitio;
Le bestemie hereticali in prat=
tica sono reputate queste, e si=
mili. Riniego Dio, Al dispetto
di Dio; Dio Traditore tu non
puoi fare; Puttana della Ver=
gine; e tutte quelle che sono con=
trarie alla verità contenuta
nelli Articoli del Simbolo; La
Bestemia Puttana di Dio
non è stimata in tutto here=
ticale, e quando di questa so=
la viene denuntiato alcuno,

non

non si procede, mà si bene
quando è accompagnata da
alcuna delle sudette.
In questa Materia si suole con-
siderare nel Sant'Offitio se
sono state proferite in col-
lera, e nell'uno, e nell'altro
modo si attende la consue-
tudine del bestemiatore, la
collera suole allegerire la sos-
pittione della credulità, et
intentione, et anco la pena
massimè in rissa, ò in perdi-
ta di giuoco, la prima vol-
ta si fanno abiurare de le-
vi praevia tortura super in-
tentione, si mulctano à pecu-
nia, se hanno il modo secondo

la qualità del delitto, e facol=
tà della persona se gli fà pre=
cetto penale, ò ad arbitrio, ò
in spetie sotto la tale, e ta=
le pena, che si astenghino dal
bestemiare, et à quelli che so=
no facili à caderui in occa=
sione di gioco si precettano pe=
nalmentè che si astenghino
dal gioco per leuargli l'oc=
casione di ricaderui, mà se an=
co in rissa ò in gioco sono con=
uinti à bestemiare hereticaI=
mentè si aurebbe l'abiura
in grado, e la pena confor=
me alla qualità delle bes=
temie, perche conoscendo es=
si che sono facili giocando à
beste=

bestemiare, e volendo continuare il gioco, è un mettersi volontariamente in occasione prossima di bestemiare.

Se le bestemie hereticali sono proferite fuori di collera, et à sangue freddo, ò per leggiera occasione, si come aggravano l'intentione del proferente dando inditio di mala credulità mentre non appare che da altra parte habbia havuto occasione di irritamento, così si aggrava anco il grado dell'abiura, e la pena alle persone vili si impone che stiano prè foribus

Caletili con l'Inscrittione in
petto, la frusta, l'esilio, tratti
di Corda in publico e tal uolta
si mandano in Gallera mas:
sime essendo consuetudinarij
e se sono di honesta conditio:
ne si condannano ò à Carcere
formale, ò in Casa loro ad tem:
pus, et in mulcta pecuniaria
con precetti, e graui penitenze
salutari. E quando questi
tali si hà informatione che
siano anco per altro mali Chris:
tiani, e non frequentino li
Sacramenti di Santa Chiesa
se li fà precetto che portino fe:
de al Sant'Offitio delle confes:
sioni

tioni e communioni che con al=
tre penitentie salutari se
li impongono, il che anco si
suol fare in altro genere de
delitti. Con le bestemie soglio=
no essere ben spesso miste cer=
te ingiurie, et imprecationi
sia Maledetto Dio, et impro=
prio come Dio becco Dio Cornu=
to, et altre simili, che si co=
noscono, e puniscono accom=
pagnatamente, come anco cer=
te Maledittioni, et impreca=
tioni sia Maledetto Dio, la
Vergine, et i Santi, potta
profondare Iddio, voglio dar=
mi al Diauolo, mà se sono

denuntiate solo il Sant'Offi=
tio non è solito di procedere
mà le lascia alli Ordinarij,
e se pur tal volta per la
gravità loro il Sant'Offitio
non è solito di procedere,
mà vi mette la mano si spe=
disce Monitioni gravi, e
penitentie salutari.
(Trà queste spettori è quel dire
Iddio se ti havessi nelle mano
ti vorrei cavare il Core, se nò
mi fai vincere, ò non fai tal
cosa non ti voglio più crede=
re, e questo modo di fare asso=
lutamente è hereticale, pri=
ma perche fà Dio passi=
bile, secondo per la ribellio= ne

ne verso il suo Creatore. Terzo
perche ancorche non li conceda quel
che vorrebbe è obligato credere, Mà
con che ordinariamente si proferisca
in eccesso di collera non siva tan:
to à rigore circà la credulità, mà
poste insieme con le altre, et om:
nibus simul iunctis, et considera:
tis si puniscono ad arbitrio, come
sopra tanto circà l'abiuro quan:
to circà la pena.

Delli retentori de libri prohibiti

Avviene spesso che nel Sant'Offitio
vengono denuntiate, et inditia:
te le persone per ritentione de
libri, e la prima cosa che si fà
in simil cause, è la perquisitio:

ne, pòi si considerano princi=
palmente tre cose, la qualità
delle persone, la qualità de
libri et la diuturnità della re=
tentione, se la persona inditia=
ta è intelligente, et li libri so=
no pernitiosi, cioè continenti
propositioni heretiche, erronee,
prossime ad errore in fede, et l'
haueranno tenuti qualche spa=
tio di tempo notabile, si inter=
rogano se gli hanno letti, e con=
fessando si interrogano sopra
le dette propositioni Verbi
gratia Cum in dicto libro ss as=
seratur sic, dicat quid tibi ui=
detur de illa assertione quid
sibi uelint illa uerba, quem

sensu

sensum videntur sibi habere &
et similia; Et essendo propositio=
ni, che per natura non posso=
no ammettere senso Cattolico, si
interrogano pòi sopra l'inten=
tione, e negando hauer hauta
mala credulità, se gli fà obiet=
tioni, che dall'hauerli letti,
e longamente tenuti, e con di=
ligenza, e spesa fatti venire
da lontano, e comprati, se pe=
rò di ciò saranno inditiati, et
essendo essi intelligenti si pre=
sume il contrario, si interroga=
no di più sopra li complici
cioè da chi hanno hauuto
detti libri, ò per mezzo di chi

li sono uenuti alle mano, le
l'hanno communicati ad altri,
e sopra l'uso, le si sono ser=
uiti delle dottrine contenute
in essi ò in scriuere, ò in legge=
re, ò in predicare, e perche non
ponno mài di rispondere tanto
intieramente rispetto alle pre=
sunzioni del Sant.° Offitio, che
pienamente sodisfaccia si suol
dare la corda pro ulteriori ue=
ritate super complicibus et in=
tentione, e non risultando al=
tro li fanno abiurare de ue=
hementi, e se sono persone re=
ligiose si priuano di uoce atti=
ua, e passiua, si sospendono à

diuinis

Diuinis, si priuano dalli officij, e
carichi di leggere, insegnare, et
predicare per tempo ad arbitrio
con imporgli penitenze salu=
tari.
Mà se negano poi hauerli letti se
gli fà obiettioni dell'inuerisimi=
litudine stando la diuturnità
della retentione, e non poten=
dosene hauere la verità con
gli interrogatorij, si viene an=
co sopra di questo all'esame
rigoroso; si trouano alcuni
di questi Rei, che negano di
sapere che nelle loro stanze vi
fossero simili libri, e dicono
che vi sono stati posti da

qualche loro emulo, ò nimico,
mà non trouandosi in contra=
rio, il Sant'Offitio stà nella
presuntione contro di essi, e
per hauerne la verità vie=
ne parimente alli remedij ri=
gorosi e secondo la qualità
delli Inditij, persone, e libri
et altre circonstanze, si fan=
no alle volte abiurare al me=
no de levi, benche nieghino.

Sè pòi le persone che hanno ri=
tenuto detti libri sono ignoran=
ti, e semplici massimè delle ma=
terie, che detti libri trattano,
e nel costituirli vede il Giu=
dice prudente che non vi sia

malitia

malitia, nè la lettura di essi
habbia causato mali effetti in dette
persone, nè generato qualche
dubbio in materia di fede, et
che sinceramente procedono in
dire la verità sopra li compli:
ci, et uso come sopra, et non
aggrouandosi nella intentione si
fanno abiurare de levi alle
uolte secondo la qualità
delli inditij e diuturnità del:
la retentione doppo un poco
di Corda, ò territione, mà
se fossero in tutto ignoranti,
nè sapessero leggere, ò inten:
dere quello che leggono, et li
detti libri li fossero stati lascia:

ti in Casa da altri si tralaſ=
ſcia l'abiura, e nel resto si
procede ancomitemente in
somma in tutto il negotio stà
nella qualità della persona
rei, e prudenza del discretto
Giudice, come anco dicono li
Dottori, che di ciò scriuono.
Mà se li libri non tengono dottrine
heretiche, erronee, prossime ad
errore, ò di errore prossima, ò di
altra qualità sospetta, ò di=
rettamente, ò indirettamente in
fede, mà solo cose scandalose,
e temerarie, si puniscono le re=
tentioni con pene arbitrarie,
mà senza abiura, non essendo

abiu=

abiurabile se non la materia, che porta seco sospettione, ò leg:
giera di heresia.

Di quelli che mangiano carne in giorni prohibiti

Del Mangiare carne ingiorni prohi:
biti molti vengono denuntiati,
mà il Sant' Offitio hà posato
assai in procedere, perche mol:
te volte si è provato, che ò
li denuntiati non nè hanno
mangiato, ò se nè hanno man:
giato sarà stato inqualche
hora divisoria trà il Sabbato,
e la Domenica, ò trà Vigilia,
e la festa della notte che è

già metteo nell'uno, e nell'al=
tro, ò erano infermi, ò conua=
lescenti, ò nè haueuano la li=
cenza, ò non hauendola la qua=
lità delle indispositioni e neces=
sità li scusa, ò tal uolta an=
co la trascuraggine che non si
ricordano che quel di sia
Vigilia, ò altro giorno pro=
hibito mattime lauoratori in
Campagna, e simili casi, mas=
sime quando la mangiano sen=
za licenza, se gli fanno mo=
nitorij, e se gli impongono pe=
nitenze salutari, mattime
di qualche digiuno.
Mà quando un sano senza nec=
cessità

cettità scientemente nè magna,
e molto più se ciò fà con scan=
dalo il Sant' Offitio procede, e
con tanto più rigore quando si
hà mala informatione della
sua Vita, che non frequenta
li Sacramenti, che auuertito, e
ripreso si ride, e dice parole
sospette, come per essempio, Non
omne quòd intrat per os coin=
quinat hominem, come soglio=
no dire gli heretici contro li
Cattolici, ò che è un'inuentio=
ne superstitiosa prohibire
il mangiar carne in tali
giorni, ò che la Chiesa non
doueua, ò poteua prohibire &

nel qual caso si interrogano so:
pra l'intentione, e se li dà
ancola Corda, si fanno abiu:
rare secondo la qualità del
Caso, ò delle persone, e si con:
dannano respettiuamente al
delitto, et loro qualità.

Dello sparlare delle Scommuniche.

Molti vengono denunciati di
hauer sparlato delle Scom:
muniche, e gli Ordinarij pa:
re che in ciò scorrono troppo
in processarli sotto titolo
di Sant'Offitio; Hauevan:
no detto hò in Culo la Scom:
munica

municà, nè in caso alla Scom:
municà, e simili, perche L'
Ordinario gli haverà alle vol:
te Scommunicati per causa
d'interessi toccanti alle loro
persone, adherenze, robbe, ò
interesse, e la collera li fà
sparlare, et anco dal volto
sono provocati, et irritati
dal mal modo di procedere
delli Ordinarij, ò loro Minis=
tri, e però il Sant'Offitio
che per la qualità del caso
non hà sospetta L'intentio:
ne, et la credulità loro
circà la validità delle
Scommuniche, et auttorità

di fulminarle ordinariamente
te si suole spedire con moni:
tioni, e penitenze salutari.
Vi saranno ancora alcuni,
che diranno che il Vescovo nō
poteua scommunicarmi, le
quali parole possono inten:
dersi che chi le dice, voglia
dire che non lo poteua scom:
municare in tal caso parti:
colare, nel quale pretende
hauer raggione; e però si
interroghino à fine, che si
dichiarino per vedere co:
me s'intendono; Mà se di:
cessero assolutamente, i Ves:
coui non possono scommu:
nicare

nicare si sarebbero sospetti di heresia come anco se diessero alcune parole delle scommuniche che accennano invalidità in genere, ò per difetto che non habbino auttorità di fulminare, si interrogarebbero sopra l'intentione, e si farebbero abiurare secondo la qualità del caso conforme alla quale, et alle persone si imponerebbero anco penitenze salutari.

Delli Scommunicati.

Sono alcuni di quelli ordinarij, che in virtù di quelle pa=

role: Si quis animo indura:
to per annum permanserit
excommunicatus fit suspe:
ctus de fide, procedendo cō:
tro tali con titolo di Sant'
Offitio, etiamdio che per il
più tali scommuniche nō
siano fulminate per cau:
sa di fede, nel qual caso nō
è dubbio che il Sant.° Offitio
hà da procedere, mà ò di
interessi de solutioni di pen:
tioni, ò di restitutione di
robba, ò di comparire per
cause spettanti all'Ordina:
rio come Ordinario. E però
non essendo dette persone
sospette di fede cioè di non
credere

credere l'auttorità, e validità
delle scommuniche non si deue
nè anco procedere contro di lo:
ro sotto titolo di Sant'Offitio,
perche se bene stanno uni
anno, e più in esse, non si
hà sempre da credere che
vi stiano con animo in:
durato per disprezzo delle
scommuniche, mà per al:
tre cause, che escludono l'
induratione, come ò per
non poter sodisfare, ò per
qualche raggione di pret:
tentione, ò per altro ris:
petto, per il quale stima:
no che raggioneuolmente

li devono scusare, il
Sant' Offitio entra solo con=
tro li scommunicati, et
insordescenti per causa di
fede. Del resto vi è decre=
to di questa Sacra Congre=
gatione più volte confir=
mato che contro gli insor=
descenti vi proceda l'Au=
ditore della Cammera, non ci=
tando però gli inditiati à
rispondere de fide, nè come
contro sospetti de fide,
mà se nel procedere tro=
verà che veramente vi
sia tale sospittione li ri=
metta al Sant' Offitio.

Così

Cosi si è pratticato per lungo tempo di modo che dell'an= no 1593. adi 18. del mese di febraro il Signore Car= dinale di Santa Seuerina buona Memoria scrisse al Vescouo di Gierace, che si= mili cause non spettano al Sant'Offitio non essen= do solito di cognoscer cause di sola insordescenza nelle Censure Ecclesiastiche senza altri capi spettanti alla Santa fede: scrisse anco al Vescouo di Tricario adi cinque del mese d'Agosto di detto anno che non è

solito questo Sant'Offi=
tio di procedere contro gli
insordescenti nelle Censure
Ecclesiastiche, se non quan=
do sono stati Scommunica=
ti ex causa hæresis, vel fi=
dei per annum, ò vi con=
corrano altri inditij, e pre=
suntioni. Dell'anno 1591.
adi 22. del Mese di febra=
ro scrisse parimente al
Vescovo di Ajace che ques=
ta Santa Universale In=
quisitione Romana non
suole procedere se non con=
tro li Scommunicati, per
causa di fede, et contro
gli

gli insordescenti per altre
cause si lascia procedere
dal Tribunale di Monsig.re
Auditore della Camera, ove=
ro dall'Ordinario.

Da questo solito si è rece=
duto tal volta come appa=
re da una Lettera del Sig.r
Cardinale sudetto dell'an=
no 1595. il primo del mese
di Decembre al Vescovo di
Gierace, nella quale di
ordine di Nostro Signore
li scrive che proceda con=
tro un certo come sospetto
di fede, et che male sen=
tiat de Censuris Ecclesias=
ticis, quale però era sta=

to prima citato et Moni=
to, come insordescente a=
uanti Monsignore Audi=
tore della Cammera, et fi=
nalmente come tale era
stato condennato, et di=
chiarato per sentenza; fù
anco scritto alli otto di
Decembre del detto anno
al Vescouo di Isernia che
quando procederà, ò uor=
rà procedere contro alcu=
no tanquam suspectum de
fide ob insordescentiam ul=
trà annum in Censuris
auuertisca di farlo pri=
ma citare sopra l'in=
sordescenza, et dichiarar=

lo servatis servandis insor=
descente, perche in questo
giuditio si possono allega:
re molte raggioni, et im:
pedimenti, li quali essen=
do veri in fatti non si pro:
cede alla dichiaratione dell'
Insordescenza, e nè meno
consequentemente alla sos=
pittione dell' Heresia.

Dal che si deduce questa rego:
la, che quando pure si hab:
bia à procedere contro gli
insordescenti come sospet:
ti di fede è necessario che
prima siano citati, et
moniti come tali avan=
ti Monsignore Illustrissi=

mo Auditore della Cammera ò all' Ordinario, e come tali ancora siano condennati e dichiarati per sentenza, che così il Sant' Offitio raggionevolmente vi entra essendo che l'insordescenza in tal modo qualificata induce di sua natura sospittione di mala credulità delle Censure.

Delli Celebranti Messa, et administranti il Sacramento della penitenza non essendo ordinati Sacerdoti

Vi è la Bolla di Papa Paolo 4.°

Quarto confermata da Pa:
pa Clemente Ottauo Som:
mi Pontefici nella Sua Con:
stitutione; Et si alias fe:
licis Recordationis Pau:
lus Papa Quartus Dat.
il primo del Mese di de:
cembre dell'anno 1602. che
ordina che trouandosi un
tale delinquente degra:
dato prima, si dia subi:
to alla Corte secolare; In
questo delitto il Sant'Offi:
tio procede con grandissi:
ma maturità, e consi:
deratione, perche non li
basta solo la confessione
del Reo, etiamdio preue:

dendo sufficienti inditij
ò per Testimonij, ò per in=
ventione di Patenti fal=
se de loro Ordinarij, mà
vuole che si verifichi il
Corpo del delitto, cioè in qua=
li luoghi il pretteso Reo hà
celebrato, ò ministrato il
Sacramento della penitē=
za, et se ~~dice~~ di tale, et
tale giorno, che dice di
hauer celebrato, et al ta=
le Altare vi habbia re=
almente celebrato in mo=
do che si proui euiden=
temente l'Identità del=
la persona.

Dalla pena Ordinaria su=

sa

sa talvolta la Minorità
e quando il delinquente per
leggierezza celebra, in qual
caso doppò l'abiura de ve:
hementi, previa tortura
super intentione si condan:
na alla Galera se è habi:
le per dieci anni, et l'istes:
so si fà anco con quelli, li
quali se benè non hanno ec:
cettione della Minorità nò
si sarranno però potuti ve:
rificare bene li corpi de:
delitti, ne altri necessarij
requisiti.

Di quelli che si presentano
e si accusano da se nel
Sant'Offitio, mà sono

~ preuenuti ~

Alcuni compariscono nel Sant' offitio, e si accusano da se non citati, nè chiamati, mà saranno preuenuti da Inditij. Questi tali si considerano in due mo= di; Uno se sapeuano di essere preuenuti, ò nè du= bitauano, et in questo ca= so si chiamano compa= renti mero probationum, quali procedendo ingenua= mentè, et euacuando nel= la loro depositione gli in= ditij precedenti, si spedis= cono quanto alla pena più mitemente ad arbi= trio

tio, che se fossero stati
citati e chiamati, ò com=
mutandoli la pena ordi=
naria, mà per minor spa=
tio di tempo, facendoli
però abiurare quando vi
è luogo; L'altro quan=
do non sanno di essere
preuenuti, e costando
al Sant' Offitio che così
sia si procede contro di
loro più mitemente.

Di quelli che negano la Tri=
nità la Diuinità di
Christo, la sua concet=
tione di Spirito San=
to, la sua Morte

per nostra redentio=
ne, ò la Viginità
di Maria Nostra
Signora.

Contro questi vi è anco la Bolla di Papa Paolo quar=to che comincia; Cum quo=rundam hominum pravi=tas Data d'Agosto dell'anno 1555. confermata da Papa Clemente ottavo nel=la sua Constitutione che comincia Dominici Gre=gis data del Mese di febraro dell'anno 1603. che vuole che questi tali Rei si pos=sino punire come sovversi

et relatti, et darli alla Cu=
ria Secolare per quella
parola possint haberi prò
relapsis et Relapsis in hę=
resim, et tradi Curię Secu=
lari, per quam debitis pę=
nis in relapsos statutis pu=
niri queant = Si viene à
rimettere questa conden=
natione all'arbitrio del
Giudice, et il Sant'Offitio
lo dispensa ben spesso con
benignità, e Misericordia
massimè nelli Minori, et
nelli Neofiti, che ricadono
nelli errori tenuti prima
e spetialmentè quando di

fesco sono conuertiti, et
anco in Christiani Natiui
quando ò mostrano un
gran pentimento, ò per lo=
ro simplicità, et ignoran=
za sono stati conuertiti,
e questi tutti perche via abiu=
ratione de formali si con=
dannano alla pena del=
li heretici, che è il Carcere
formale perpetuo.

Di quelli che incorono
nella Constitutione di
Pio Quinto di santa
memoria. Si de
protegen.

Il principale punto che si suo=
le

le considerare in ciò è, se il
Reo incorso in qualche capo
di detta Constitutione l'
habbia fatto per odio, et
contempto del Sant'Offitio; cioè
perche sia stato denuntia=
to, inditiato, e punito per
delitto spettante al Sant'
Offitio, che se bene la pret=
tentione è contro di lui,
et in virtù di detta Consti=
tutione tocchi à lui à pro=
vare con evidenti, et chia=
re prove il contrario, ad
ogni modo il Sant'Offitio
quando entrano nel delitto
altre cause impulsative

alla Commissione di quello
le suole havere in beni=
gna consideratione, et spe=
tialmente se sono Minori
et se si sono mossi per
causa di Amore di Donne
et sogliono occorrere in
simil Materia molti al=
tri accidenti, per li qua=
li si leva la pena ordina=
ria della Bolla, et si con=
dannano alla Galera asso=
luti prima dalla Scommu=
nica.

Di quelli, che incorrono nel=
la Bolla di Papa Paolo
Quinto Santa Memoria

Ro:

Romanus Pontifex.

Pio Quarto l'anno 1562. in maggior fauore della fede et utile di Santa Chiesa con una sua Constitutione che comminciaa: Pastoris æterni diede facoltà alli Inquisitori di procedere contro tutti li frati, et Religiosi etiam dio esenti in cause del Sant' Offitio, purchè li loro Superiori, à quali dalli altri Pontefici era stata concessa facoltà di potere in simili Materie procedere, non l'hauessero preuenuto. Mà Paolo quin:

to di Santa Memoria co:
noscendo per esperienza che
dall'ouatione di queste pre:
uentioni nasceuano alle
uolte alcuni impedimenti
nelle cause del Sant'Offi:
tio, le quali non si poteua:
no trattare, e conoscere con
la conueniente, e necessa:
ria diligenza, fece l'anno
1606. una Constitutione, la
quale incomincia = Roma:
nus Pontifex & ouè reuo:
ca, et abbolisce ogni, et
qualsiuoglia priuilegio, in:
dulto, facoltà, e concessione
data in simili Materie da
Pio quarto, et da tutti gli
altri

altri Pontefici suoi anteces:
sori à Generali, Superiori,
e Prelati di qualsivoglia
ordine ò sia de Mendicanti,
ò sia de Clerici Regolari, ò
sia di qualunque sia altro
ordine, ò instituto prohiben:
do sotto pena di priuatio:
ne di ogni, e qualsivoglia
dignità, e Prelatura, oue:
ro offitio di voce Attiua,
e pattiua, e di perpetua
inhabilità à Prelatura,
et offitio, et di altre pene
inflitte, et promulgate con:
tro li fautori delli hereti:
ci, et impeditori del Sant

Offitio, et di Censure Ec=
clesiastiche, etiamdio di
Scommunica Maggiore, di
lata Sentenza, l'assolu=
zione della quale riserua
alla Santa Sede Apos=
tolica, che non possa in
qualsiuoglia Modo introm=
mettersi nè ingerirsi in cau=
se di Sant'Offitio de loro
sudditi, nè riceuere de=
nuntie, nè essaminare Tes=
timonij, nè far processi, nè
cognoscer cause, nè diffinir=
le, e terminarle, comman=
dando che li Religiosi, et
frati suddetti possano, et

debbano

debbano denuntiare libera=
mente alli Inquisitori, overo
Ordinarij de luoghi più vici=
ni li Sospetti di heresia
etiamdio che siano Frati,
e Religiosi dell'istesso lo:
ro ordine senza dar parte
à loro Superiori delle cau:
se, e persone che si hanno
à denuntiare, dalli quali
Superiori non possino in al:
cun Modo essere impediti, e
ritardati à dare le
dette denuntie, annotan:
do di più le cause che li
detti Superiori al tempo
che usci detta Constitutio:

ne haueuano già motto, et
erano pendenti auanti
li loro Giudici alli Inqui=
sitori, et ordinarij del luo=
go più uicino da termi=
narsi da loro.

Hanno à questa Constitutio=
ne contrauenuto alcuni
Superiori, e ui è tuttauia
chi contrauiene, mà per
il più ò per ignoranza di
questa Constitutione, ò
per innauertenza, ò per=
che nelle Visite che fan=
no delli Conuenti con oc=
casione di farcauste con=
tro de frati, et Religiosi

loro

loro sudditi per altri de:
litti riceuono insieme de:
positioni del Sant' Offitio,
ò trouano per le celle scrit:
ti sortileghi, et tirano in:
nanzi con essaminare Tes:
timonij che pòi essendo au:
vertiti da altri, et accor:
gendosi da se dell' errore
nè danno essi medemi no:
titia al Sant' Offitio, il
quale quando vede che
non vi è Malitia, nè do:
lo suole spedirli benigna:
mente assoluendoli dalla
scommunica, e condonan:
doghi ex gratia le pene

di detta Constitutione.

Quando però li Superiori e Prelati Regolari essercitano giurisdittione ordinaria, e quasi Episcopale in luogo distinto, e separato da altra giurisdittione la Santità di Nostro Signore alli undici del mese di Gennaro dell'anno 1607. hà dichiarato che non intende impedirli che non possino conoscere le cause del Sant'Offitio de loro sudditi così regolari, come secolari, mà quanto alli sudditi Regolari che

sono

sono della loro famiglia
vuole la Santità sua
che li Prelati doppò ha=
vere ricevute le denun=
tie nè diano parte à ques=
to Supremo Tribunale sot=
to le Censure, et pene con=
tenute in detta Constitu=
tione; Mà quando il luo=
go ove esercitano la detta
Giurisdittione è nella Giu=
risdittione di qualche Inquisi=
tore vuole all'hora la San=
tità sua che nelle cause
del Sant' Offitio osservino
la Clementina, e faccino giun=
tamente con li Inquisitori

quello che essa dispone, come
gli altri Ordinarij.

Di là da Monti, ovè non è l'
offitio della Santa Inquisitio=
ne, et Hereses impune gras=
santur, Sua Santità hà
concesso alli Superiori Re=
golari facoltà di procede=
re in cause del Sant' Offi=
tio contro li loro Sudditi
Regolari.

Di quelli che contravengono
alle Constitutioni Pontifi=
cie, et ultimo decreto di
Nostro Signore Papa
Paolo Quinto Santa
memoria. In ma=

teria

Feria della Concettione
della Beatissima
Vergine.

Per occasione della diuersità d'opinioni intorno alla Concettione della Beatissima Vergine si sono eccitate in diuersi tempi molte turbolenze et contentioni nè Clerici, et nel Popolo che sia, ò non sia stata concetta in peccato originale da chi predicaua, ò disputaua l'una, ò l'altra opinione con Maggiore affetto di passione per ribattere la contraria, che di pietà per sosten=

nere la propria, e però
è stato necessario che se:
condo li tempi la Santa
Sede Apostolica habbia
fatto sopra di ciò Consti:
tutione penale.
Sisto Quinto Papa l'anno
1583. fece quella Consti:
tutione, che incomincia
Graue nimis & contro chi:
unque affermasse heresia
ò peccato mortale il cre:
dere, e tenere che la Bea:
tissima Vergine sia, ò
non sia stata concetta
in peccato originale sotto
pena di Scommunica da
incorrersi ipso facto [illegible]ban:
doli

dar l'assolutione alla
Santa Sede Apostolica.
Questa Constitutione fù
innouata prima da Ales:
sandro Sesto, e pòi dal Sa:
cro Concilio di Trento Ses:
sione Quinta de peccato
originali.
Pio Papa Quinto l'anno 1570.
nè fece una altra che com:
mincia Super speculum
Domini, nella quale pro:
hibì che niuno di qualsi:
uoglia ordine, e dignità
non disputtasse nelle predi:
che al Popolo nè dall'una,
nè dall'altra parte di

questa controuersia con
raggioni, et auttorità de
Dottori, asserendo la pro=
pria opinione, e riprouan=
do, et impugnando la con=
traria, e di più che di
questa opinione, ò ques=
tione, sotto qualsiuoglia
prettesto di pietà, ò neç=
cessità non si scriuesse nè
si dettasse in lingua uol=
gare imponendo à trans=
gressori, che sono in Sacris,
la pena della transgres=
sione, et sospensione à
Diuinis ipso facto, et la
priuatione di grado, ò di=

gnità

grità, ouero administrat=
tione hauendone, ò di inha=
bilità d'hauerne, et d'ottener=
ne in perpetuo, sopra le qua=
li non potesse esser dispen=
sato, se non dal Sommo Pon=
tefice pro tempore, lascian=
do anco in libertà à Pre=
lati de delinquenti che
potessero bisognando impo=
nerli altre pene pro de=
licti mensura. Dichiarò
anco che sino che la San=
ta Sede Apostolica ha=
uesse diffinito ò l'una, ò
l'altra opinione fosse
lecito à dotti il disputtar=
la nelle Academie, ouero

capitoli, ove però non
fosse per nascere alcun
scandalo.

Paolo Quinto l'anno 1616.
innovò le Constitutioni
sudette di Sisto quarto, e
Pio Quinto con la sua, che
comincia; Regis pacifici &
et à dette pene aggiunse
la privatione ipso facto di
voce attiva, e passiva
in qualsivoglia elettione
di poter predicare, leggere,
et interprettare, sopra le
quali non possa esser dis:
pensato se non dalla San:
tità sua, ò suoi Suc:
cessori, dando in oltre

facoltà

facoltà alli Vescovi, et
alli Inquisitori di procedere
et inquirere contro li trans:
gressori, e castigarli seve:
ramente.
Il stesso Pontefice Paolo quin:
to l'anno 1617. per cause
urgentissime, et giustissime
fece in questa Materia
un decreto nella Congrega:
tione del Sant'Offitio
tenuta avanti di Lei, nel:
la quale impose silentio
all'opinione affirmativa
cioè che la Beatissima
Vergine sia stata concet:
ta in peccato originale pro:
hibendo che non si predi:

chi nè si asserisca in nessun
atto publico dichiarando però
che non si intende in questo
di fare alla detta opinione
alcun pregiuditio, mà la la=
scia nelli suoi termini di
prima, anzi commanda
à chi tiene l'altra opinio=
ne che non ardisca d'improb=
bare la sudetta, nè in qual=
sivoglia modo tratti di essa
rimettendosi quanto alle
pene contro li trasgresso=
ri alle contenute nelle su=
dette Constitutioni sua, et
di altri suoi Predecessori
Pontefici.

Doppò l'emanatione di questo decreto

decreto alcuni che vi han:
no contrauenuto, ò per pre:
dicare l'opinione affirmati:
ua, ò per confutarla sono sta:
ti denuntiati al Sant'Offitio,
nel quale il modo di proce:
dere sin'hora è che fuori
di Roma l'Inquisitori pren:
dano giuditialmente le de:
nuntie, che gli uengano
date, e senza procedere
più oltre nè mandano co:
pia quà al Supremo Tri:
bunale, il quale se real:
mente uede che si sia con:
trauenuto alla dispositio:
ne di detto decreto, e Con:
stitutioni, ordina alli Inqui:

sitori, che faccino al Trans=
gressore la perquisitione del=
le prediche, ò scritture, nel=
le quali hanno asserito, ò
confutato l'affirmatiua, et
essaminino ancora al=
cuni Testimonij, che sono
stati presenti, li quali
deuono per quanto più
si può essere persone disin=
teressate, cioè non già di
San Domenico se il trans=
gressore è frate di San Fran=
cesco, nè già di San Fran=
cesco, se il transgressore è
Dominicano. Li transgres=
sori poi è solito di farli ue=
nire à Roma, oue si essa=

minano

minano, e trouando che es=
pressamente l'habbino con=
trauenuto si puniscono
dichiarandoli incorsi nel=
le pene delle constitutio=
ni sudette, e non trouan=
dosi la contrauentione es=
pressa mà solo che l'hab=
bino dette parole teme=
rarie, licentiose e mor=
denti, da quali ce bene
non si può inferire la to=
tale asseritione, ò confuta=
tione di una delle due
sudette respettiuamente
ad ogni modo saranno male
et sapiunt contrauentio=
ni, ce si fà una auerti=

ma monitione in Congre=
gatione de Signori Cardi=
nali, e secondo la quali=
tà del Caso se li prohibi=
sce il predicare ad arbi=
trio etc.

Delli Giudei, et altri infe=
deli quanto alli delitti
che spettano al S.to
Offitio.

Essendo che alcune cose del=
la Santa fede sono alli
Christiani, e Giudei commu=
ni, quindi è che se in es=
se si trovano delinquen=
ti li Giudei il Sant'Offi=
tio procede contro di
loro.

Le

Le cose communi à Christia=
ni, et à loro come Dio esse=
re uno Omnipotente, Crea=
tore del Mondo che vi sia=
no Paradiso, Inferno, An=
geli, Demonij, Scrittura sa=
cra, Anima Immortale, e
simili, e però se uengono
nel Sant'Offitio inditiati
di non credere, ò tutte, ò al=
cune di dette cose, ouerò
di hauer proferito parole
inducenti sospittione di
mala credulità intor=
no ad esse si procede con=
tro di loro à cattura, et
à perquisitione de libri, e
scritture, e si tirano inan=

zi le cause con li termini
della raggione, come si fà
con altri, e confessando la
mala credulità, si fanno
abiurare de formali, et
negandolo etiamdio in tor:
tura, si fanno abiurare,
ò de vehementi ò de levi
secondo la qualità delli
inditij, parole proferite,
e conditione delle perso:
ne, cioè se sono di più, ò me:
no intelligenza, e quanto
alle pene si condannano
anco come li Christiani
che si trouano in detti ca:
pi delinquenti, ò à carce:
re, ò à Galera, ò esilij, ò Re:
lega:

legationi.

Inoltre Gregorio Decimo Terzo dell'anno 1582. fece una constitutione che comincia; Antiqua Judeorum Improbitas &c. nella quale espresse alcuni altri capi particolari nelli quali ritrouandosi delinquere li Giudei, et altri infedeli dà facoltà alli Inquisitori di procedere contro di loro nel Modo che sogliono procedere nelle cause della fede secondo la forma de Sacri Canoni, e Constitutioni dell'Offitio della Santa Inquisitione.

Il primo caso se alcuno di loro

asserisce cosa contraria alle sudette che sono communi alli Christiani, et à loro, ò l'haueranno predicata, ò insegnata ad alcuno priuatamente &c.

Secondo se hauerà innocato, ò consultato li Demonij procurato risposte da loro fattili sacrifitij, portoli preghiere ò per diuinatione, ò per altre cause, ouero che habbino immolato alcuna cosa, ouero offertoli suffumigationi, ouero altra cosa odorata, ò prestatogli qualsiuoglia altro empio ossequio.

Terzo.

Terzo se con parole, fatti, essem=
pij, ò in altro qualsiuoglia mo=
do haueranno insegnato, ò in=
dotto li Christiani, ò tentato
d'indurli à fare le dette
cose.

Quarto se haueranno in ignomi=
nia, ò spretto, e conuttella del=
la della fede Christiana em=
piamente detto che il Sal=
uator Nostro sia puro huo=
mo, ouero che sia stato
peccatore, la Madre di
Dio non sia stata Ver=
gine, ò altre simili bes=
temie, che si sogliono chi=
amare hereticali per se
stesse.

Quinto se per opra, ò giuoco
ò Conseglio, ò fauore di qual=
siuoglia di loro alcun Chris=
tiano hauerà apostatato
dalla Santa fede, ouero
sarà tornato alli Riti, e
ceremonie, & superstitioni,
sette de Giudei, ò di altri
infedeli ouero sarà cadu=
to in alcuna heresia.
Sesto se haueranno impedito,
ouero essortato in qualsi=
uoglia Modo alcun Cathe=
cumeno, ò qualsiuoglia
altro di loro, ò di altra set=
ta d'Infedeli, quale per
inspiratione di Dio voles=
se venire alla fede Chris=
tiana

stiana, doppò hauer dichia=
rato con cenni, parole, e fat=
ti, ò in qualsiuoglia al=
tro modo la sua uolontà
à non pigliare il Santo
Battesimo, e uenire alla
fede Cattolica.

Settimo. Se haueranno scien=
temente recettato nelle Case
loro, nutrito, aiutato nei
Viaggi, e passaggi Apos=
tati, et heretici, et in qual=
siuoglia modo, e luogo li
habbino prouisti de cibbi,
dattili, e mandatili doni,
ò presenti, condottili da un
luogo all'altro, ouero ac=
compagnatili, ouero procu=

rato che fossero condotti,
ò accompagnatoli, ò sommi=
nistratoli spese, e guide,
fattoli, ò dattoli compagnia
ò se haueranno procurato che
le cose fatte da detti Apostat=
ti, et heretici, non si siano
potuti penetrare, nè in=
uestigare. E di più chi li
hauerà in qualsiuoglia mo=
do occultati, ò diffesi, e pres=
tatogli aiuto, consiglio, e
fauore.

Ottauo. Se haueranno tenuto
custodito, ouero diuulgato
ò in qualsiuoglia luogo por=
tato libri heretichali, ouero
Talmudici, ouero altri libri

Em=

Giudaichi, ò in qualsivoglia
modo dannati, ò prohibiti,
ouero in far questo haueran=
no prestato l'aiuto, e fa=
uor loro.

Nono. Che haueranno deriso, ò
schernito li Christiani, et
in sprezzo, e ludibrio dell'
Hostia Salutare di Nostra
Redentione Christo Giesù
Signore Nostro Immolato
nell'Altare della Croce
in qualsivoglia modo, e
tempo, mà spetialmente nel
Venerdì Santo haueranno
affisso, et appeso in Croce
Agnello, ò peccora, ò altra

cosa, et in essa sputato, ò
fatto altri atti di disprezzo.
Decimo. Se haueranno contro
l'instituto de Sacri Canoni,
et altre Constitutioni, ò de=
creti de Sommi Pontefici,
tenuto nutrice Christiane
e tenendole le haueranno
sforzate à gettare il latte
nelle latrine, Cloache, et
altri luoghi in quel giorno
che si saranno communi=
cate.

Nè quali casi trouandosi al=
cun Giudeo, ò altro infedele
colpeuole vuole il detto
Pontefice che li Inquisi=
tori

tori li castighino secondo
la qualità, multiplicatio=
ne, ò consuetudine de delitti
condannandoli ò à frusta, ò
à Galere, etiamdio perpetue,
ò à publicatione de beni, e
Bandi, ò altre più attroci
pene che possino servire ad
essempio per spauentare
altri Scelerati ad astenner=
si da simili errori, delitti,
e scelleraggini.

Vengono anco alle volte de=
nunciati li Giudei di ha=
ver percosso, e deturpato
Immagini de Santi, e non
è dubbio che quando il

Sant.° Offitio, e l'Ordinario
preuiene non vi si deue
impedire il foro Laico, mà
il dubbio stà se quando il
laico preuiene possa egli
procedere nelle cause.

Si è fatto sopra di ciò alcune
volte matura considera=
tione nel Sant.° Offitio, et
con quest.ª occasione anco=
ra è stato discorso se la
Bolla sudetta = Antiqua
Judeorum = nella quale si
dà facoltà alli Ordinarij, et
Inquisitori di procedere nel=
li Capi in essa espressi, si
intenda priuatiuè quoad

Judices

Judices laicos, ò purè cumu=
latiuè secondo la raggione
commune, li più noti han=
no semprè inclinato al pri=
uatiuè contenendo li detti
Capi materie meramentè
spetiali, et Ecclesiastiche;
non è però mài uscito de=
creto diffinitiuo di questa
questione, mà per il più
si è pratticato il priuatiuè.
Hà dato occasione alle uol=
te di Maggior dubbio il caso
delle Jmmagini offese, ò de=
turpate, perche non si tro=
ua ueramentè espresso in
detta Bolla, per li essempij

non dimeno che si fanno
nel Sant.º Offitio si vede
essere stato pratticato mol=
to più conoscere simili cau=
se priuatiue quoad Laicos
che altrimente, benchè
per degne cause qualche
volta si sia permesso si=
mili cognitioni al Laico.
In simil caso li Inquisitori in=
feriori per fuggire le con=
tentioni con Laici, e cami=
nare più sicuro, deuono
sempre dar conto quà al
supremo Tribunale di
quello, che occorre, et as=
pettarne l'ordine.

Vengono

Vengono in oltre talvolta de=
nuntiati gli Hebrei, che si
facino accendere il fuoco
da Christiani il Sabba=
to, e provandosi il fatto
il Sant.o Offitio li castiga.
Il fondamento di ciò pen=
sano alcuni essere, perche
sia superstitione de Giudei
il non volere accendere il
fuoco, e però il servirsi de
Christiani per quest.o effetto
superstitioso sia delitto
spettante al Sant.o Offitio,
mà veramente non è su=
perstitione, anzi è com=
mandamento espresso nella

loro legge nell' Esodo. 35. Non
succendetis ignem in omni=
bus habitaculis vestris per
diem Sabbati, e dice Lica=
no soprà il Capitolo 12. dell'
Esodo che era prohibito l'
accenderlo loro in tal gior=
no etiamdio per mano de
Gentili natione tenuta
da loro per alienigena,
ò serua, della quale si
seruiuano in esserciti vi=
li per ludibrio, e contem=
pto di essa, e di sua Re=
ligione. E perche anco
hoggidì tengono li Chris=
tiani per gentili, e serui

però

però in servirsi di essi in
essercitij vili, come appun=
to è l'accendere il fuoco si
presume che ciò facciano
in contumelia, e sprezzo
del nome Christiano, mos=
trandosi in quel modo
che possono superiori, et
signori à noi, come altre
volte erano quando domi=
navano li Gentili, et li
tenevano captivi.
Conseguentemente si puniscono=
no li Christiani ancò, che
fanno alli Giudej simili
essercitij vili, perche ven=
gono à cooperare all'em=

pia intentione dell'Ebre=
heo, et à fare atto inde=
centissimo alla dignità del=
la Religione Christiana, non
essendo decente che filij
liberi seruiant filijs An=
cillæ;

Clemente ottauo pòi nell'an=
no 1598. publicò contro gli
Hebrei un'altra Constitutio=
ne che comincia, Cum
Hebreorum malitia, nella
quale dalle Constitutioni
delli Sommi Pontefici suoi
Predecessori Gregorio Nono,
di Innocentio quarto, di Ho=
norio quarto, di Giouanni

Vigesimo secondo, di Giulio
quarto, di Paolo quarto, di
Gregorio Decimo terzo, li
quali più volte haueua=
no dannato il Thalmud, et
altri simili scritti, et uo=
lumi detestabili, è prohi=
bito che non si tenessero
esterminandoli da tutte
le Prouincie e Regni della
Republica Christiana ag=
giunge la prohibitione in
perpetuo che non possino
tenere sotto qualsiuoglia
colore, e pretesto, nè leg=
gere, nè comprare, nè uen=
dere qualsiuoglia libro, ò

Codici Thalmudici, e tanti
Cabalisti vanissimi tante
volte dannati, nè le opere,
Commentarij, trattati, Volu=
mi, e qualsivoglia scritto
così in lingua hebrea, come
in qualsivoglia altra, nè
scritti translati, nè tradotti,
stampati, ò che per l'au=
venire fossero per scriversi,
tradursi, ouero stamparsi
continenti tacitamente,
ò espressamente heresie
ò errore contro la Sacra
Scrittura dell'anticha
legge, e uecchio Testamen=
to, e contumelie, empietà, ò

ò bestemmie contro Dio, la
Santissima Trinità, il Sal=
uatore Nostro Giesù Christo,
la sua Santa Christiana
fede, contro la Beatissi=
ma Vergine, Angeli, Bea=
ti, Patriarchi, Profetti Apo=
stoli, et altri Santi, contro
la Santissima Croce, sa=
cramenti della Nuoua Leg=
ge, Sacre Immagini la Chie=
sa Cattolica, la Santa
Sede Apostolica, et con=
tro li fedeli Christiani, et
specialmente, Vescoui, Sa=
cerdoti, et altre persone
Ecclesiastiche, et anche

contro li Novellamente con-
vertiti alla fede di Chris-
to e Neofiti, ò che conten-
ghino narrationi impudi-
che, et obscene etiamdio
sotto prettesto che siano es-
purgati overo sino che
espurghino, ò che siano
stati stampati di nuovo
e mutati li Nomi, ò sot-
to prettesto di tolleranza
o Commissione (come essi
si prettendono) del Secre-
tario, ò di qualsivoglia
altra persona del Concilio
di Trento, ò dell' Indice dei
libri prohibiti di Pio Papa
quarto

quarto, ò di qualsivoglia
altro Indulto Apostolico,
ouero licenza concessa in
qualsivoglia modo da Car:
dinali della Santa Ro:
mana Chiesa, etiamdio Le:
gati, ouero dal Camerlen=
go, ouero Cammera Apos:
tolica, ò Nuntij etiamdio
che habbino la potestà di
Legato à latere, ouero del:
li ordinarij de luoghi, oue:
ro dalli Inquisitori, e reuo:
ca ogni, e qualsivoglia fa:
coltà, lettere, permissioni,
Indulti, tolleranze di leg:
gere, ò tenere, ò à certo, et

in certo tempo sotto qualsi=
voglia prettesto, li sudetti,
scritti, volumi, libri, et al=
tre opere prohibite sopra
nominate concesse à qual=
sivoglia studio in genere,
ouero in spetie da suoi
Predecessori e dalla detta
Santa Sede, ouero da suoi
Legati etiamdio de Latere
ò Nuntij, ò Inquisitori, ò=
vero Ordinarij, commandan=
do alli studij di Roma che
frà dieci giorni doppò la
detta Constitutione doues=
sero consignare all' Offitio
della Santa Romano, et

uni=

universale Inquisitione, e
fuori di Roma frà due me:
si à gli Ordinarij et Inqui:
sitori de luoghi quelli libri
delli sudetti, che si trouveranno
hauere, ordinando alli ordi:
narij et Inquisitori che subito
senza aspettare altro ordine
dalla Santa Sede, e senza
interpositione di alcuna di:
mora si abbrugiassero. Com:
manda anco di più così
à Giudei come à qualsi:
voglia stampatore, libra:
ro, ò Mercante, et ad ogni
altro Christiano sotto pena
della perdita de libri, et pu:

blicatione di tutti li beni
d'applicarsi al fisco del Pren=
cipe, nel cui stato si fossero
ritrouati detti libri, et al=
tre più graui pene etiam
corporali ad arbitrio dell'Or=
dinario, et Inquisitori, et anco
quando alli Christiani di
scommunica Maggiore, di
lata sentenza, che non pos=
sino tenere, hauere, legge=
re, euulgare, stampare, des=
criuere, copiare, portare,
comprare, uendere, donare,
commentare, ò in qualsi=
sia altro modo distrahe=
re, ouero alienare li
sudetti libri, et altri

scritti

scritti e che niuno ardis=
ca di dare aiuto, consiglio,
ò fauore in qualsiuoglia
modo alli Giudei, per hauere,
scriuere, e stampare detti
libri, ò portarli, e farli ve=
nire d'altroue, ò per impe=
trare da loro licenza di
potergli leggere sotto le su=
dette, et altre pene imposte
da' sacri Canoni et altre
Constitutioni Apostoliche
contro li fautori delli he=
retici, et Apostati della
santa fede, et commanda
à tutti li ordinarij, et Inqui=
sitori de luoghi, oue habi=

zano Giudici, che facino di=
ligentissima perquisitione,
così nelle loro Sinagoghe,
e Luoghi publici, come nel=
li privati, Case, et Officine
loro, et anco appresso li li=
brari Christiani, et trovan=
do alcuno colpevole della
rettentione delli sudetti
libri procedano all'esse=
cutione delle sudette et
più gravi pene à loro ar=
bitrio, castigando di più
li contraditori, ò qualsivo=
glia inobediente, e chi à
questi prestassero aiuto
conseglio, ò favore con ogni
op=

opportuno rimedio di rag:
gione, et de facto postposta
ogni appellatione, doman:
dando anco per questo effet:
to se fosse bisogno l'aiuto
del braccio secolare.

Veramente è tanto perni:
ciosa, e contagiosa la lettu:
ra de sopradetti libri che
nell'occasione il Sant'Offi:
tio vi procede con ogni rag:
gione di giusto rigore, nè
s'ammette la scusa, che
ordinariamente adduco:
no che siano espurgati
ò che si possono espurga:
re, perche sono inserti già

essi con tanta artificiosa, et astuta maniera gli errori, et le calumnie contro la Religione Cattolica, che non si possono separare, e restano affatto inespurgabili, e non si possono espurgare se non con il fuoco.

Delli Testimonij falsi.

Il Sant' Offitio procede contro li Testimonij falsi con ogni rigore, e con raggione, perche si come frà tutti li delitti non vi è alcuno che irroghi Maggiore infamia e per le persone, et per le

le famiglie, di quelli, che
spettano al Sant'Offitio,
ouè non si trattano cau=
se ~~di~~ se non di heresia,
et di sospittione di essa, co=
sì anco chi falsamente
impone à persone, ò fami=
glie Cattoliche nota di he=
resia, deue essere rigoro=
samente punito, e per
colpa propria e per essem=
pio de gli altri; & però or=
dinariamente confessando
la falsità, ò essendone
conuinti si mandano in
Galera, e per più spatio
di tempo quelli, che sono

stati auttori, et orditori
della falsità, et auuiene
tal uolta, che quando l'im:
postura di falsità è in
materia di Religione
che apertamente con:
uengono li falsarij im:
ponendo al tale che hab:
bia dette heresie, ò propo:
sitioni di errore, e trà
loro ordiscono e confe:
riscono studiatamente
si rendono ancor essi
sospetti, et si fanno
anco taluolta abiu:
rare de leui. ~

De

De Confronti

Nel Sant'Offitio rarissime volte si fanno li confronti, perche per ordinario sogliono essere più tosto di pregiuditio che di utile alle cause, mà pure quando si habbino à fare vi devono concorrere due cose, una che probabilmente si speri che siano per giovare per trovare la verità, l'altra quando non ci sia pericolo che dà confronti debba nascere inimicitia, che

possa causare trà di loro
danno, però per ordina=
rio si fanno trà persone
vili, de quali non si può
verisimilmente temere
di simili disordini, nè si
fanno mai trà il servo,
et il Padrone trà il vile,
et il Nobile trà l'inferio=
re et il superiore, perche
si può verisimilmente te=
mere che il Minore per ri=
verenza, ò per paura
del Maggiore l'abbia à
dire come dice quello;
Questi confronti con le
considerazioni sudette si
fanno

fanno anco tal volta
nella Tortura stessa se:
condo la grauità delle
cause.

Della Tortura

O che si confessa il delitto
totalmente con le sue cir:
costanze, ò che si confes:
sa in parte, ò che total:
mente si nega; Che si con:
fessa il tutto cioè il fat:
to ò l'uso, se il delitto, è
di sortilegij, et li compli:
ci all'hora ad ogni modo
si dà la Tortura super
intentione, perche indu:

cendo li delitti spettanti
al Sant' Offitio sospittio=
ne di Mala credulità è
necessario scoprirla co
l'essame rigoroso, mo=
deratamente però quan=
do le persone non sono
per altro sospette.

Se si confessa parte, ò del
fatto, ò dell' uso, ò com=
plici, si suole dare la Tor=
tura pro ulteriori veri=
tate super usu, et com=
plicibus sinè prejudicio
confessatorum, et proba=
torum, quando di quel=
la parte, che egli nega

resta

resta conuinto, ò gagliar=
damente indiciato, et la
medema Tortura serue
anche prò intentione.

Se nega il tutto, et li Indi=
tij sono sufficienti se
gli dà la Tortura prò
habenda veritate, et
tal volta possono esse=
re gli inditij tanto ga=
gliardi, che se gli dà la
Tortura repetita, cioè
diuidendo lo spatio di
tempo, che doverebbe es=
sere continuata in due
volte un giorno doppò l'
altro immediatamente.

La Tortura ordinaria è della
Corda, la quale nel sant.
officio non si suol dare con
squassi, ò perche si trova=
no alcuni che sono inha=
bili alla Corda, ò per rot=
ture di braccie, ò per feri=
te, ò per indispositioni;
suole il santo officio di
Roma darli la stanghet=
ta al piede et in altri
luoghi si suole dare anco
il fuoco alli piedi.
Se pòi il Reo indiziato ver=
bi gratia di heresia ol=
tre la confessione pro=
pria di havertola proferita

Scritta

scritta, si confessa anche
l'intentione, cioè d'hauer=
le anco credute, chiaro è
che non si suole dare anche
la Corda super Intentione,
ma bene sopra altro co=
me complici, et anco sopra
ulteriori verità, per=
che la confessione di si=
mil delitto partorisce da
se stessa naturalmente
inditio che il delinquen=
te l'habbia potuto com=
mettere anco altre vol=
te, oltre le Confessate. Quan=
do il Reo confessa nell'
Essame rigoroso della Cor=
da il delitto che ne gli

altri constituti hà nega=
to e gli fà doppò vintiqua=
tro hore rattificare la me=
dema confessione fuori
del luogo de tormenti.

De gli Auuertimenti in genere.

Primo ch'è come il Sant'offi=
tio nella cognitione, et
speditione delle cause fà
gran capitale dell'Inimici=
tia del denunciante e
testimonij contro il denun=
ciato, così il Giudice, ò al=
tro officiale che riceue
le denuntie, et le deposi=
tioni de testimonij, deue

singo=

singolarmente auuertire
à questo et interrogarli
diligentemente se hanno
di presente, ò per il pas:
sato hanno hauuto mài
alcun interesse, ò causa
di odio, ò di maleuolen:
za, et emulatione col
denuntiato con farglila
esprimere bene, et si pro:
ua in prattica, che di
alcune denuntie per
altro graui, et consi:
derabili non si tiene
conto principalmente
per questo capo di inimi:
citia salvo però quan:
do non habbino altri admi:

nicoli che le corroborino,
si suole anco scuoprire
l'inimicitia, ò altro
interesse del denuntiante
quando denuntia par=
ticolarmente delitto oc=
corso già qualche spatio
notabile di tempo auan=
ti, col farli l'interro=
gatorio, che in niun mo=
do trattandosi di delitto
antico si deue tralasciar=
re, cioè, perche habbia
differito tanto tempo à
darne notitia al Sant'
offitio.

Secondo. quando il Reo
nega, ò tutto, ò parte del
delitto

delitto che li viene op=
posto doppò esser stato
sufficientemente consti=
tuito sopra gli inditij;
se gli dà sempre la re=
petitione de Testimonij
avanti di venir contro
di lui ad altro atto giuri=
dico, et accettandola si ri=
petono li Testimonij con
li Interrogatorij della par=
te sopra gli Articoli
del Fisco, se bene per il
più si hanno per repe=
titi dalli Rei, mà av=
viene talvolta chè
negando essi costante=

mentè il delitto, e resul=
tando dal processo in=
formativo qualche fu=
mo di falsità e conspi=
ratione nè Testimonij,
si repetono ex offitio con
molta diligenza, mà
quando confessano inte=
ramentè il delitto non
se gli essibisce altra re=
petitione de Testimonij
sempre però ò facendosi,
ò non facendosi, dandosi,
ò non dandosi detta repe=
titione, se gli assegna
convenientè termine
à fare le diffese etiam=
dio

dio che, le rinuntijno nel
qual termine non produ=
cendo essi cosa alcuna si
viene alla spedistione
della causa.

Terzo. Nelli processi che
vengono de partibus si
sogliono osservare gli In=
terrogatorij suggestivi,
per li quali con raggio=
ne si ammoniscono li In=
quisitori, et officiali che
li fanno, ò alli testimo=
nij, ò Rei perche il Sant.
officio che cerca solo la
verità, la vuole vedere
scatturire dalla bocca

di chi si essamina per
via naturale, e condi:
tigenza delli interroga:
torij prima generali,
e poi di mano in ma:
no speciali, portando
seco la suggestione, om:
bra nella Mente del Giu:
dice che possa hauere
estratta la confessione
del Reo per il timore,
che hà che non dicendo
come viene interroga:
to sia trattato con mag:
gior rigore, et dal Testi:
monio; ò per il timore,
ò per desiderio di sbri:

garsi

garsi più presto.

Quarto. Nelle cause di dot=
trina Verbi gratia quan=
do si asserisce che il fa=
re la tal cosa non sia
peccato, ò pure veramen=
te, è che il Reo hà ciò
asserito è persona igno=
rante, e rotto si suole
interrogare se sà che la
Chiesa tenga altrimenti,
se risponde di non saperlo,
e questa risposta rispetto
alla qualità della perso=
na rotta, pare al discret=
to Giudice verisimile, si
suole scusare dall'abiu=

ra de formali, quando pe=
rò non sono cose, che de
Jure naturali si sà se
sono, ò non sono peccato
perche l'ignoranza
Juris naturalis non es=
cusa nessuno.
Quindo avviene alcune
volte che il Reo nega d'
esser quella persona del=
la quale si tratta, ove
per verificare ex officio
l'identità è necessario
de Jure provarlo per
mezzo della cognitione
giuditiale da farsi da
persone che nè habbino

cogni:

cognitione di uista. ques:
ta ricognitione si fà po:
nendo la persona che si
hà da riconoscere in mez:
zo di due altri simili di
statura, e di habito, et
anco in qualche modo
di aspetto, e domandan:
do il Giudice alla perso:
na che è domandata
per riconoscere, se trà
quelli tre ui è quel ta:
le del quale si tratta
e rispondendo di si, se
gli dice che lo uadi à
toccare con la Mano.
Queste diligenze si fan:

no dal Sant.o Offitio, per
hauer la verità della
persona che si hà da ri=
conoscere più limpida
e chiara, e lontana da
suggestione più che si
puole.

Sesto. A certe persone
pericolose di ricadere
nel delitto, del quale sono
puniti, ò di offendere Tes=
timonij ouero offitiali
se gli fà dare qualche
maggiore sigurtà che
possono de se rappresentan=
do, et de non offendendo
etiamdio nella speditio=
ne

ne della causa, e se gli
intima la Bolla sudet=
ta di Pio quinto Papa
si de protegendis di=
chiarandoli bene l'impor=
tanza di essa.

Gli Ordinarij, et Inquisito=
ri siano avvertiti à non
accettare denuntie, nè for=
mare processi di cose
come spettanti al Sant'
Offitio che veramente nò
vi spettano, come di nò
confessarsi, avanti di
celebrare la Messa
se è Sacerdote, ò di com=
municarsi se è Laico, di

celebrare in concubina=
to, ò in altro peccato mor=
tale di haver rivellato li
peccati sentiti in confes=
sione Sacramentale, di
mangiare, e pòi celebra=
re, ò communicarsi, di ha=
vere commercio Carnale
con le figliole di confes=
sione (esclusa però la
sollecitudine in confes=
sione) con le Commadri,
sorelle, et altre persone
congiunte in consangui=
nità, de quali delitti il
Sant'Offitio non si inge=
risce; è però vero che

circa

circa il particolare di
rivellare la confessione
quando questo delitto è
accompagnato con altro
toccante pure l'istessa
confessione Sacramenta=
le, che spetti al Sant.°
offitio si conosce, et pu=
nisce ancoinsieme la
frattione ~~[illegible]~~
del sigillo di essa con=
fessione. –

Delle Monacche

Nelli Monasterij di Mona=
che sogliono nascere al=
cuni inconvenienti

spettanti al Sant' Offitio,
l'uno è che alcune di esse
che, ò perche sono mal
trattate dai Superio:
ri loro, ò perche si so:
no fatte malvolentie:
ri Monache, danno in
disperatione, è negano
la providenza di Dio,
la sua Misericordia,
et Giustitia, il Para:
diso, l'Inferno, l'Essis:
tenza Reale del Corpo
di Christo Signor Nostro
Redentore nel Sacramē:
to, et altre heresie, et
dicono di haverle credu:

te. Questo caso ordinaria=
mente viene al Sant.
offitio à notitia ò per
via dell'Ordinario, ò
confessori loro, che ricer=
cano da Nostro Signo=
re facoltà di poterle as=
soluere la quale da
Sua Beatitudine si
suole dare benignamen=
te quando il fatto è se=
creto, e non hà complici,
e si ordina all'Ordina=
rio ò confessore che nella
Confessione faccia che le
dette Monache abiu=
rino, e detestino gli er=
rori, et heresie credute re=

zenij, e si instruiscono della verità, e si fan:
no osseruare, mà quan:
do hanno complici, et massime persone che l'habbino insegnato, ò dato libri, da quali pos:
sono hauerle cauate si obligano à deporre giuditialmente per pro:
uedere.

L'altro è che alcune di esse si tengono alle volte malefitiate, et obsesse, e come che trà loro facil:
mente nascono gare, e riualità donnesche, cosi ancò facili à credere che

sia

sia stata alcuna del:
le sue poco amoreuoli
che l'habbia cosi accon:
cia, e gliene danno impu:
tatione avanti li Supe:
riori, per il che poi tut:
te le altre si mettono in
scompiglio, e fuggono
la prattica di quella,
che ne è imputata; da
quest'Inconveniente ne
nasce che li Superiori
poi con li essorcismi fan:
no molti disordini.
Alcune, ò per leggierezza
di Ceruello, ò per fintio:
ne causata da Vanaglo:

ria d'esser stimate San=
te, e Care à Dio, tal uol=
ta ancora per illusio=
ni dicono hauere riuella=
tioni da Dio, e che Dio,
et li Santi li parlino, et
se li conferisse alcun dub=
bio sopra le attioni hu=
mane, se sia, ò non sia
peccato, dicono sopra di
ciò hauer fatto orationi,
e ne danno il loro giuditio,
da queste tali ben spesso
ne nascono inconuenienti
et si rendono degne di cas=
tigo con propositioni quali=
ficabili, e punibili nel Santo
Offitio

offitio. Mà posto anche
che realmente per simpli=
cità, et ignoranza haues=
sero così creduto (cosa qua=
si impossibile) questo non
le suffragarebbe, perche,
come altre volte si è det=
to, non admittitur igno=
rantia Juris naturalis.
Questo vole anco auue=
rtire trà le Bizzoche, Bie=
chine, Tertiarie, e simili
Donne che fanno delle
spirituali, ò loro confes=
sori, e questo è male che
merita anco alle volte
l'abiuratione, come se=

retici e si condannano
secondo la qualità de
delitti.

Prattica

Cause
del S.
Officio